

Marcello Semeraro
Vescovo di Albano

ISTRUZIONE
sulla preparazione al Matrimonio
nella Diocesi di Albano

2009

Premessa

Quindici anni fa, il 25 luglio 1993, la Conferenza Episcopale Italiana pubblicava il *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia* (= *Direttorio*), un documento col quale i Vescovi intendevano rilanciare e rinnovare la pastorale familiare. Da altrettanti anni esso ne costituisce il principale punto di riferimento e uno strumento di comunione pastorale. Esso, infatti, traduce in progetto pastorale organico e articolato la consapevolezza che la famiglia, nata nel sacramento del matrimonio, è cellula fondamentale della Chiesa e della società. Precedentemente, nel 1975, la CEI aveva pubblicato il documento pastorale *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio* e poi, nel 1981, l'altro intitolato *Comunione e comunità nella Chiesa domestica*, dove si legge questa importante affermazione: “La famiglia cristiana non è legata alla Chiesa semplicemente come la famiglia umana è aggregata alla società civile; ma le è unita con un legame originale, donato dallo Spirito Santo, che nel sacramento fa della coppia e della famiglia un riflesso vivo, una vera immagine, una storica incarnazione della Chiesa” (n. 5).

Interessandosi della famiglia, dunque, la Chiesa prende a cuore se stessa. Ed è quanto è stato fatto e si continua a fare nella nostra

Diocesi di Albano. Il Sinodo degli anni '90 convocato dal Vescovo Dante Bernini espresse un invito pressante perché s'intensificassero gli sforzi per la formazione e il sostegno alla famiglia cristiana ritenendo l'investire sulla famiglia un prezioso servizio alla Chiesa e alla società (cf. *Documento Sinodale* III, A, 3). Spinto da viva sollecitudine pastorale, il Vescovo Agostino Vallini nel luglio 2003 istituì in Aprilia il *Centro Famiglia e Vita*, giunto ormai al quinto anno di attività. Da molti anni, poi, l'Ufficio Diocesano per la pastorale della Famiglia ha avviato specifici interventi di formazione per i responsabili della pastorale della Famiglia nelle comunità parrocchiali e appropriati percorsi educativi di fede per fare sentire la sollecitudine della Chiesa Madre ai fidanzati, alle coppie, specialmente nei primi anni di nozze. Ai percorsi di spiritualità coniugale e familiare si sono aggiunti anche percorsi di vita e di fede con sposi che vivono in situazione di separazione, di divorzio e nuova unione. Nel prenderne atto, è doveroso esprimergli gratitudine e incoraggiamento.

Nella linea di questo lungo e fecondo impegno si colloca anche la presente *Istruzione*. Essa non pretende affatto di sostituire quanto è scritto nel *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia* e, ancor meno, il *Decreto Generale sul Matrimonio Canonico* (= DGMC) pubblicato il 5 novembre 1990 e in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia dal 17 febbraio 1991. Perché ciò appaia ancora più evidente, il testo di quel *Decreto Generale* è qui ripubblicato in Appendice. Quanto di seguito è riportato, piuttosto, determina per la Diocesi di Albano alcune direttive nei suddetti documenti, per di più facendolo unicamente per quanto riguarda la *preparazione particolare e immediata al Matrimonio*.

Nel contesto, poi, di una "pastorale integrata", quanto è proposto e determinato sia dal *Direttorio*, sia dalla presente *Istruzione* diocesana se pure tocca immediatamente la pastorale per la famiglia, impegna, evidentemente, tutte le altre azioni ecclesiali, in modo particolare il

“primo annuncio” e la catechesi, la pastorale giovanile e la pastorale vocazionale. Perciò servirà da modello il Sussidio Pastorale CEI *Celebrare il «mistero grande» dell’amore. Indicazioni per la valorizzazione pastorale del nuovo Rito del Matrimonio* (2006 = *Celebrare*), al quale pure in questa *Istruzione* si fa rimando. Si tratta, al momento, del più recente intervento della CEI sulla realtà del Matrimonio cristiano ed è frutto dell’opera convergente degli Uffici nazionali liturgico, catechistico, per la pastorale della famiglia e del Servizio nazionale per la pastorale giovanile. Si auspica, pertanto, che esso sia d’incoraggiamento e di stimolo per i corrispettivi centri pastorali diocesani.

Questo sussidio segue la pubblicazione nell’ottobre 2004 della seconda edizione tipica del *Rito del Matrimonio* e ad esso fa diretto riferimento. Si terrà conto, tra l’altro, che fra i criteri ispiratori del nuovo adattamento rituale c’è anche il fatto che “Nell’esperienza pastorale italiana si verifica sempre di più il caso di coppie che, pur non avendo maturato un chiaro orientamento cristiano e non vivendo una piena appartenenza alla Chiesa, desiderano la celebrazione religiosa del Matrimonio essendo battezzati e non rifiutando esplicitamente la fede” (*Presentazione*, n. 7).

È un nuovo, implicito, ma evidente richiamo all’importanza della fase di preparazione al Matrimonio che le *Premesse Generali* del Rito così sinteticamente descrivono: “Nello svolgimento della preparazione, considerata la mentalità del popolo circa il Matrimonio e la famiglia, i pastori si impegnino ad annunciare alla luce della fede il significato evangelico del vicendevole amore dei futuri sposi. Anche i requisiti giuridici riguardanti la celebrazione valida e lecita del Matrimonio possono essere utili a promuovere tra i fidanzati una fede viva e un amore fecondo per costituire una famiglia cristiana. Se però, risultato vano ogni sforzo, i fidanzati apertamente ed espressamente affermano di respingere ciò che la Chiesa intende quando si

celebra il Matrimonio di battezzati, non è lecito al pastore d'anime ammetterli alla celebrazione. Sebbene a malincuore, deve prendere atto della realtà e spiegare agli interessati che non la Chiesa, ma loro stessi, in tali circostanze, rendono impossibile quella celebrazione che peraltro chiedono” (nn. 20-21).

Parte Prima



Società Italiana Arte Sacra
www.arte-sacra.com

La preparazione particolare e immediata al Matrimonio

La finalità specifica

1. La preparazione alla celebrazione del sacramento del Matrimonio è uno dei capitoli più urgenti, importanti e delicati di tutta la pastorale per la famiglia. Ciò è sempre vero, ma oggi lo è ancora di più considerate le contingenze storiche. Con questa *Istruzione*, pertanto, s'intende prestare una più immediata e diretta attenzione a quella singolare fase della vita di coppia che va sotto il nome di "fidanzamento", che dell'intera pastorale della Famiglia costituisce una parte significativa e che non può assolutamente essere tralasciata. Il Matrimonio, infatti, non può essere soltanto desiderato. Prima di essere celebrato e, quindi, attuato con fedeltà nella vita quotidiana, deve anche essere degnamente e opportunamente preparato.

Di ciò, in un passato ormai abbastanza lontano, a motivo delle condizioni culturali e sociali del momento, non se ne percepiva tutta l'urgenza. Il "fidanzamento" aveva la sua logica condivisa nel cammino verso il matrimonio. Oggi non è più così. Negli anni '70 -'80, ad esempio, lo stesso termine era caduto in disuso. Per altro verso, il termine "fidanzamento" negli ultimi anni è sempre più applicato a situazioni alquanto diverse. Se una volta, ad esempio, era riservato esclusivamente, o quasi ai giovani, oggi sono spesso chiamati "fidanzati" anche gli adulti che, dopo un legame coniugale più o meno duraturo,

sono giunti alla rottura di esso ma, non potendo o non volendo restare soli, stringono legami con altra persona. Anche quando, poi, con “fidanzamento” ci si riferisce al periodo che precede il matrimonio di chi è celibe/nubile, si deve tener conto che i giovani prima di giungere ad una relazione affettiva tendenzialmente “definitiva”, ne sperimentano pure di altro tipo. Ci sono, insomma, i anche “pendolari” dell’amore, come pure i “fidanzati eterni” e i “fidanzamenti continui”, quelli, cioè, in cui ci si fidanza e ci si “sfidanza” ripetutamente.

Occorre, allora, rivalutare anche il fidanzamento come tempo di grande valore per scoprire se stessi e per collocarsi nella società e nella Chiesa. Ne segue l’impegno a pensare e attuare proposte formative in grado non soltanto di suscitare interesse, ma pure di dare risposte ai tanti interrogativi che oggi sono per lo meno impliciti nell’itinerario di maturazione di una nuova famiglia cristiana (cf. *Celebrare*, n. 19).

Tornando, allora, alla *preparazione particolare e immediata al sacramento del Matrimonio*, la sua finalità dev’essere individuata nel fatto di aiutare i fidanzati a:

- *vivere il fidanzamento e la prossima celebrazione del Matrimonio come momento di crescita umana e cristiana nella Chiesa;*
- *conoscere e vivere la realtà del Matrimonio che intendono celebrare, perché lo possano celebrare non solo validamente e lecitamente, ma anche fruttuosamente e siano disponibili a fare della celebrazione del Matrimonio una tappa del loro cammino di fede;*
- *percepire il desiderio e insieme la necessità di continuare a camminare nella fede e nella Chiesa anche dopo la celebrazione del Matrimonio, assumendo le responsabilità ministeriali loro proprie.*

Un'occasione per la ri-evangelizzazione degli adulti

2. L'esperienza pastorale mostra quotidianamente che fra quanti domandano il sacramento del Matrimonio non sono molti coloro che hanno un'autentica percezione e una piena consapevolezza della loro fede. Gli itinerari di preparazione al matrimonio diventano in questo caso un'occasione davvero provvidenziale per l'evangelizzazione di coloro che vivono abitualmente ai margini della comunità cristiana, o che, pur non avendo rinnegato formalmente il loro Battesimo, spesso non ne vivono la forza di trasformazione e di speranza (cf. *Direttorio*, n. 51). Si tratta, spesso, di persone che probabilmente si riaffacciano alla comunità parrocchiale dopo molto tempo.

Tutta quest'area umana richiede un rinnovamento pastorale in termini di *attenzione* e d'impegno per un *primo annuncio*, su cui poi innestare un vero e proprio *itinerario di iniziazione o di ripresa* della loro vita cristiana. È molto importante non sciupare queste opportunità con atteggiamenti di fretta da parte dei presbiteri, o di freddezza e indifferenza da parte della comunità parrocchiale; devono, piuttosto, diventare preziosi *momenti di ascolto e di accoglienza*. Infatti, "solo a partire da una buona qualità dei rapporti umani sarà possibile far risuonare nei nostri interlocutori l'annuncio del Vangelo: essi l'hanno ascoltato, ma magari sonnecchia nei loro cuori in attesa di qualcuno o di qualcosa che ravvivi in loro il fuoco della fede e dell'amore" (CEI, *Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia* [2001] n. 57).

Per queste persone la preparazione al Matrimonio deve "diventare un percorso di ripresa della fede, per far conoscere Dio, sorgente e garanzia dell'amore umano, la rivelazione del suo Figlio, misura d'ogni vero amore, la comunità dei suoi discepoli, in cui Parola e Sacramenti sostengono il cammino spesso precario dell'amore" (CEI, Nota pastorale *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia* [2004] n. 9).

Situazioni diverse e percorsi appropriati

3. Ogni persona e ogni coppia, infatti, si presenta con un profilo spirituale proprio, con proprie e sempre uniche storie, con un “cammino”, o un “non-cammino” di fede dopo il Battesimo. Bisogna, dunque, prestare la massima attenzione alla diversità delle situazioni personali e di coppia. Sono, peraltro, le stesse dinamiche dell’evangelizzazione ad esigere una diversificazione delle proposte.

In termini generali e alla luce di quanto si legge nel n. 56 del *Direttorio*, è possibile evidenziare almeno tre tipi d’itinerari educativi, che lungi dall’escludersi l’uno con l’altro possono – e anzi debbono – opportunamente integrarsi. Si tratta di:

- *percorsi di preparazione aperti a tutti i fidanzati;*
- *cammini più approfonditi per le coppie più sensibili e preparate;*
- *cammini maggiormente personalizzati di “riscoperta della fede” progettati per singole coppie di fidanzati, che ne avessero bisogno.*

Tenendo presente questa tipologia, l’attenzione alle concrete situazioni dei fidanzati e la differenziazione delle proposte pastorali, nonché dei corrispondenti itinerari formativi, permetteranno un’azione pastorale commisurata alle situazioni e attenta alle esigenze del vero bene spirituale delle persone e delle coppie. Così facendo sarà pure possibile evitare due opposti eccessi: quello di una pericolosa indifferenza, per un verso, sicché tutti vengono ammessi e la tentazione, per altro verso, di operare una selezione (cf. *Celebrare*, n. 10).

Si ricorderà, in ogni caso, che “la preparazione al matrimonio diventa spesso anche un’occasione per completare l’Iniziazione cristiana, a livello catechistico e sacramentale: nella riscoperta del

Battesimo, con l'invito alla conversione e al cambiamento di vita, con il recupero della vita di grazia mediante la riconciliazione sacramentale, nella riscoperta dell'Eucaristia domenicale, vissuta prima come coppia e come famiglia". Ciò considerato è pure importante non confondere e non sovrapporre l'itinerario di completamento dell'Iniziazione cristiana e il percorso di preparazione al Matrimonio. Essi, anche se "non devono essere necessariamente distinti o separati nel tempo, non possono nemmeno essere confusi o semplicemente sovrapposti; soprattutto, il secondo non sostituisce in alcun modo il primo, se questo non è stato adeguatamente sviluppato" (*Celebrare*, n. 27).

Ciò ha la sua inevitabile conseguenza sulla concreta organizzazione degli itinerari di preparazione al Matrimonio, la cui finalità in senso ampio è aiutare i fidanzati a realizzare un inserimento progressivo nel mistero di Cristo e nella Chiesa.

Forma propria della preparazione particolare e immediata al Matrimonio

4. Riguardo alla configurazione della preparazione al Matrimonio, la più consona alla realtà del Sacramento e alle esigenze attuali è quella degli itinerari di fede (cf. *Direttorio*, n. 53). Tale forma non è solo da privilegiare, ma deve essere considerata la "norma" nel cammino di preparazione al Matrimonio. Si tratta di un cammino educativo e di fede che tenga conto degli aspetti personali e comunitari in gioco nella dinamica di gruppo.

Esclusa, pertanto, in linea di principio la forma di cicli di lezioni, o di conferenze gli incontri di preparazione al Matrimonio debbono essere:

- *configurati quali veri e propri momenti di evangelizzazione e di catechesi;*

- *aperti alla preghiera (prevedendo anche la proposta di esperienze “forti” con eventuali ritiri/esercizi spirituali) e alla vita liturgica in chiave nuziale, particolarmente all’Eucaristia domenicale e all’accostamento al sacramento della Penitenza;*
- *propositivi riguardo alla carità, anche mediante la proposta di esperienze e di gesti significativi;*
- *efficaci nel fare percepire il desiderio e, insieme, la necessità di continuare il cammino di crescita umana e spirituale nelle varie fasi della vita coniugale nella nuova identità di sposi.*

Lo stile degli itinerari di preparazione al Matrimonio

5. Lo stile per gli incontri di preparazione al Matrimonio sarà necessariamente quello dell’accoglienza e dell’animazione, vissuto anche con gesti e momenti concreti di familiarità, d’attenzione, d’ascolto, di confronto, di gioia. Con il medesimo atteggiamento sarà condotta anche la verifica del cammino compiuto (cf. *Direttorio*, n. 60).

Se davvero, infatti, si vuole passare dai “corsi” di tipo informativo ai “percorsi” di fede di tipo formativo è evidente che l’adulto non potrà rimanere ascoltatore passivo, ma deve diventare il primo responsabile della propria crescita umana e cristiana. Occorre, perciò, creare un contesto di relazioni significative perché sorga un clima d’amicizia tra le coppie di partecipanti e gli operatori pastorali. È importante pure sfatare alcune mentalità. Ad esempio:

a. La mentalità scolastica

Modello mutuato dall’ambiente scolastico è quello che fa ricorso a strategie didattiche basate sulle lezioni frontali, magari, per alcune questioni, ricorrendo ad esperti. Si deve, invece, già dal punto di vista logistico, favorire la condivisione e le testimonianze significative.

b. *La mentalità di chi ha aspettative esagerate*

Non appropriata è l'aspettativa idealistica di chi s'attende da questi itinerari un cambiamento repentino nella vita delle persone. I veri cambiamenti avvengono di solito progressivamente, seguendo tempi lunghi di maturazione. Dal fatto, poi, che dopo avere celebrato il Matrimonio la maggior parte degli sposi continui a rimanere ai margini della vita ecclesiale, non segue necessariamente che gli itinerari di fede in preparazione al Matrimonio siano stati un fallimento.

c. *La mentalità di chi ritiene che gli incontri di preparazione siano inutili*

Affermare in linea di principio che i percorsi di preparazione al Matrimonio sono inutili è misconoscere la cultura della prevenzione e della speranza. Gli operatori pastorali, al contrario, devono continuare a gettare con abbondanza il seme del Vangelo del Matrimonio e della famiglia.

d. *La mentalità di chi riduce la preparazione al Matrimonio ad un "ripasso di catechesi"*

I destinatari dei corsi, i fidanzati, capiscono al volo se, con la scusa della preparazione al Matrimonio, sono costretti a ripassare tutto il catechismo non assimilato durante l'adolescenza. L'onestà pastorale richiede un servizio alle persone nella loro specifica richiesta sì da essere aiutate a rispondere con gioia alla loro vocazione.

I fidanzati come protagonisti e la formazione degli operatori

6. I fidanzati sono oggetto della cura pastorale della Chiesa. Al tempo stesso sono - e desiderano essere considerati - soggetti attivi del loro cammino di preparazione al matrimonio. Essi si lasciano coinvolgere in profondità quando sono persuasi di non trovarsi di fronte a formalità burocratiche.

Occorre, d'altra parte, mettere in conto che "la mentalità comune diffusa tra i giovani classifica Dio come un'entità lontana e la Chiesa come una realtà preoccupata di porre limiti e freni all'amore. Aiutarli a riscoprire Dio come sorgente e garanzia dell'amore e la Chiesa come ambiente nel quale l'esperienza dell'amore e della famiglia possono trovare una dimensione piena e appagante, può costituire un'affascinante novità che li dispone a riprendere un cammino di fede interrotto spesso nell'età della Cresima. Questa opportunità richiede però che l'accompagnamento sia fatto da sacerdoti e da sposi disponibili al dialogo e qualificati per una proposta di fede che susciti interesse e disponibilità ad entrare in relazione con Cristo e con la sua Chiesa" (*Celebrare*, n. 55)

Gli operatori, dunque (sacerdoti, sposi e laici), che accompagnano il cammino dei fidanzati siano adeguatamente preparati e competenti e siano soprattutto dei testimoni. Nessuno può pensare di improvvisare il ministero di evangelizzazione, catechesi e formazione dei futuri coniugi (cf. Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della famiglia, *La preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia* [1989]).

I percorsi di preparazione al Matrimonio

7. Trattandosi di un itinerario di fede, esso non può avvenire che *nella* Chiesa e *con* la Chiesa, che annuncia, celebra e vive il messaggio cristiano. Da ciò deriva che tutta la comunità deve in qualche modo essere coinvolta e, nella persona di specifiche figure ministeriali, essere resa protagonista di un itinerario che ha come suo obiettivo l'accompagnamento dei fidanzati a discernere e approfondire la loro vocazione di coppia.

Gli itinerari che meglio paiono corrispondere a queste esigenze sono quelli di tipo catecumenale, dove sono scanditi tempi e modalità di intervento, dai primi contatti all'accompagnamento personale, sia con una rinnovata catechesi, sia con adeguati momenti di

preghiera, in modo che il Sacramento sia celebrato e vissuto con le dovute disposizioni morali e spirituali (cf. *Celebrare*, 35).

“Un percorso ideale (in chiave catecumenale) prevede, perciò, quattro tempi distinti: dell’accoglienza e del discernimento; della Parola; della preghiera e dell’impegno della mistagogia. I primi due tempi corrispondono alla preparazione prossima, il terzo a quella immediata. Il quarto – la mistagogia – si colloca, in particolare, dopo la celebrazione del rito, per accompagnare i novelli sposi ad interiorizzare e vivere pienamente il mistero celebrato” (*Celebrare*, n. 38).

Il primo contatto con i fidanzati.

8. È il caso di ricordare subito - per quanto non sia possibile in questa *Istruzione* soffermarsi sul tema - che ancora prima della preparazione particolare e immediata alla celebrazione del sacramento del Matrimonio bisogna (almeno idealmente e, perciò, “progettualmente”) pensare ad una preparazione generale e remota al matrimonio e alla famiglia, frutto di un’educazione cristiana dove la Parrocchia ha pure un suo compito. Un progetto di catechesi ordinaria e sistematica, infatti, deve sempre prevedere di mettere in luce appropriata i valori e le esigenze della vita, dell’amore, della sessualità, della castità, del matrimonio e della famiglia, come pure della verginità (cf. per questo tutto il cap. II del *Direttorio*).

Anche della preparazione particolare immediata alla celebrazione del Matrimonio si dovrebbe poter dire lo stesso. Ogni parrocchia, infatti, dovrebbe essere in grado di predisporre normalmente per i propri fidanzati i suddetti itinerari di fede. Rimane sempre vero, perciò che “il luogo e il soggetto privilegiato, ma non esclusivo, in cui avviare gli itinerari con le coppie è *la parrocchia*, che vive *integrata* nella pastorale della Chiesa locale. La parrocchia permette di vivere concretamente l’insieme dell’esperienza cristiana. Nei confronti dei fidanzati è chiamata essere accogliente e propositiva, assumendo

responsabilmente il compito di formarli a vivere nella fede il loro amore. Infine offre ai fidanzati, in particolare attraverso le famiglie della comunità, un aiuto per inserirsi gradatamente, come coppia, nelle dinamiche comunitarie” (*Celebrare*, n. 50).

A prescindere da questa situazione ideale – che purtroppo non è generalizzata nelle nostre parrocchie - lo stesso *Direttorio* prevede la possibilità che a livello interparrocchiale, o anche in ambito cittadino, o pure vicariale siano promosse e attuate molteplici e diversificate iniziative, sì da rendere possibile l’accompagnamento delle diverse coppie di fidanzati nel modo più appropriato alla loro situazione e ai loro bisogni (cf. n. 56). Tutto questo diventa addirittura auspicabile nella prospettiva di una pastorale integrata, scelta come impostazione privilegiata del nostro agire pastorale.

Nella prospettiva, poi, di quanto segue e anche perché l’itinerario di preparazione al Matrimonio avvenga in forma serena e il più possibile fruttuosa è importante che i fidanzati siano invitati – anche mediante pubblici avvisi - a presentarsi al Parroco *almeno un anno prima* della data prevista per le nozze. Risulterà così più agevole proporre la “settimana intensiva” offerta dall’Ufficio Diocesano (cf. n. 9), le iniziative proposte nel Vicariato Foraneo (cf. n. 10) e il cammino parrocchiale (cf. n. 11) di preparazione, ritenuto più confacente per ogni coppia di fidanzati, come pure collocare nei momenti più adeguati i necessari colloqui con il Parroco (cf. *Direttorio*, n. 61).

Il servizio dell’Ufficio Diocesano

9. Nella nostra Diocesi di Albano è, come ho già ricordato, felicemente consolidata la prassi che *l’Ufficio Diocesano* della pastorale per la famiglia disponga, all’interno delle sue iniziative, tutta una serie di proposte come avvio di un percorso comunitario con i fidanzati. Esso comprende:

- una “settimana intensiva”, con la chiamata e la presentazione alla Comunità;
- l’incontro con i genitori dei fidanzati
- alcune “Giornate di Spiritualità”;
- percorsi formativi con i fidanzati e i giovani sposi.

Quanto alla *settimana intensiva*, è organizzata in modo da proporre globalmente il mistero cristiano del Matrimonio, senza dare nulla per scontato, anche a motivo della diffusa ignoranza religiosa. Il percorso è quello indicato dalla Parola di Dio, così tradotto: *L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due diventeranno segno e sacramento di come Dio ama oggi nella storia e nel suo popolo.*

Queste proposte sono, com'è esplicitamente progettato e ripetuto, l'inizio di un percorso comunitario, che non esaurisce, ma avvia l'itinerario di fede, di cui è detto sopra. In quanto tale esso è presentato alle singole Parrocchie della Diocesi perché ne fruiscono utilmente e lo integrino negli specifici percorsi e nelle altre iniziative parrocchiali e vicariali, di cui si tratta successivamente.

Tutte le Parrocchie della Diocesi, pertanto, specialmente all'inizio di ogni anno, rendano noto e diffondano il più possibile la programmazione dell'Ufficio Diocesano e diffondano il materiale offerto consegnandolo alle coppie di fidanzati della Parrocchia e incoraggiandone la partecipazione.

Il percorso organizzato dall'Ufficio Diocesano, difatti, in quanto aperto a tutte le coppie di fidanzati della Diocesi ha la sua indubbia validità anche per l'aiuto che offre agli stessi fidanzati affinché allarghino i propri orizzonti oltre l'ambito certamente più ristretto dei propri famigliari, amici e conoscenti e perfino della stessa par-

rocchia, aiutando così e ravvivando il senso della partecipazione alla vita della Chiesa particolare.

Si dispone, pertanto, che:

- alla settimana intensiva le coppie di fidanzati giungano con una presentazione scritta del Parroco, al quale si sono già presentati per comunicare la loro seria intenzione di sposarsi e, come spesso accade, per fissare già la data prevista per la celebrazione del loro Matrimonio.
- Nella lettera di presentazione il Parroco dichiara pure il suo impegno ad accompagnare la coppia di fidanzati secondo le prescrizioni della Chiesa e conformemente a quanto indicato nella presente Istruzione.
- Per parte sua, l'Ufficio diocesano non ammetterà alla "settimana intensiva" coppie che, provenendo dalla Diocesi di Albano, non abbiano la lettera di presentazione del proprio Parroco e, al suo termine, invierà allo stesso Parroco un attestato di partecipazione alla "settimana intensiva".

Compito dell'Ufficio Diocesano è pure sostenere e confortare in forme appropriate l'opera che il Vicariato Foraneo (cf. n. 10) e le singole Parrocchie (cf. n. 11) sono chiamati a compiere. Ciò presuppone un abituale contatto del Direttore e dei suoi più stretti collaboratori sia con i Vicari Foranei, sia con i singoli Parroci. Non si mancherà, pure, di indicare i "sussidi" ritenuti più adatti, specialmente se pubblicati dalla CEI e dai suoi Uffici competenti. Collaborando, poi, con altro Uffici diocesani, potrà anche predisporre una sussidiazione più appropriata per la Diocesi di Albano.

L'apporto del Vicariato Foraneo

10. La fase di preparazione al Matrimonio include alcune altre iniziative, che se pure riguardano il cammino formativo e la futura vita matrimoniale dei fidanzati, tuttavia esulano propriamente da un vero e proprio itinerario di fede. Si pensi, ad esempio, a conferenze su aspetti medici, psicologici, pedagogici e giuridici affidate a persone specializzate (medici, uomini di legge, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, consulenti, ecc.) che, sia individualmente, sia attraverso il loro impegno in strutture accademiche, o in consultori d'ispirazione cristiana, o in diverse aggregazioni di categoria cristianamente ispirate, prestano valida opera d'illuminazione, di consiglio, d'orientamento e di sostegno. Un elenco potrebbe comprendere i seguenti punti:

- Il modo di amare nell'uomo e nella donna. La psicologia maschile e la psicologia femminile.
- La sessualità nella coppia cristiana.
- La paternità e la maternità responsabile e generosa. La contraccezione. I metodi naturali.
- L'aborto.
- Dall'*avere un figlio* al *diventare genitori*.
- Una fecondità oltre la sterilità di coppia. La fecondazione assistita, l'affidamento, l'adozione.
- Matrimonio: leggi e diritto civile.

Si dispone, pertanto, che:

i Vicari Foranei, dopo avere discusso e programmato la cosa con i Parroci della Vicaria e collaborando con l'Ufficio Diocesano per la pastorale della Famiglia, il compito di organizzare simili momenti a livello cittadino, dando di essi

la opportuna informazione sull'intero territorio vicariale si da renderli formativi non solo per i fidanzati, ma anche per fasce più ampie di fedeli.

Al Vicario Foraneo è pure affidato il compito di sostenere e coordinare l'opera delle Parrocchie del Vicariato riguardo alla preparazione al Matrimonio (cf. n. 11). In tal senso è auspicabile che i fidanzati partecipino alla "settimana intensiva" organizzata dall'Ufficio diocesano nella Vicaria di appartenenza, ponendo così le basi anche per l'auspicata continuità della loro formazione dopo la celebrazione delle nozze nei primi anni di matrimonio.

A livello vicariale e con il supporto e il coordinamento dell'Ufficio diocesano si terrà pure la formazione degli operatori pastorali, che si dedicano all'accompagnamento dei fidanzanti e dei giovani sposi. Questa formazione sarà aperta al contributo specifico degli altri uffici pastorali, seguendo la linea di una proposta formativa in chiave di pastorale integrata.

Per quanto, infine, riguarda il completamento dell'Iniziazione cristiana della coppia, o di almeno uno dei fidanzati, i Parroci indichino i percorsi vicariali di completamento dell'Iniziazione cristiana come esperienza privilegiata dove vivere il loro percorso di maturazione alla e nella fede.

L'azione della Parrocchia

11. Nella prospettiva di una pastorale integrata non è possibile immaginare una Parrocchia isolata, che produca tutti i percorsi e le proposte formative richieste nei vari ambiti dell'azione pastorale. Ciò è vero pure per l'organizzazione della pastorale familiare. Ogni comunità parrocchiale, pertanto, è chiamata a considerare con grande

interesse le iniziative proposte dall'Ufficio Diocesano e dalla Vicaria e questo non certamente per delegare un compito, ma come scelta di servizio e di accompagnamento a favore di coloro che si preparano a diventare famiglia, dalla e con la comunità parrocchiale.

In concreto, tenendo presenti e valorizzando al meglio le possibilità offerte dall'Ufficio Diocesano e dal Vicariato Foraneo, alla Parrocchia spetta il compito precipuo di "appropriare" alle diverse coppie di fidanzati l'itinerario generale proposto dall'Ufficio Diocesano durante la "settimana intensiva" promuovendo pure - conformemente a quanto richiamato al n. 3 - molteplici e diversificati percorsi catechistici destinati alle coppie della Parrocchia conosciute come più sensibili e preparate, oppure a singole coppie di fidanzati, che avessero bisogno di cammini maggiormente personalizzati di "riscoperta della fede".

Per attuare questo il Parroco e i suoi collaboratori nella pastorale per la famiglia potranno fare tesoro di quanto è suggerito nel Sussidio *Celebrare*, dove pur senza assimilare la situazione dei fidanzati a quella dei catecumeni in senso stretto (e il loro cammino di formazione ad un catecumenato), si tracciano le linee di un modello generale, che possa adattarsi alle diverse circostanze.

Nel *Sussidio* è suggerito un cammino fatto *in e con* la Chiesa per accompagnare i fidanzati a discernere e approfondire la loro vocazione di coppia conducendoli verso un'esperienza di fede specificamente cristiana.

Si considerino, in particolare, i *percorsi biblici* proposti dal Sussidio nelle schede di *Appendice*. Esse fanno riferimento al Lezionario del nuovo Rito, che è stato pensato proprio per sviluppare itinerari di fede a partire dalla Sacra Scrittura. Si tratta, allora, di uno strumento molto valido per accompagnare il tempo del fidanza-

mento. Esso, inoltre, offre indicazioni per la scelta delle letture nella celebrazione del Sacramento e per illuminare il tempo della mistagogia e dello sviluppo della vita coniugale e familiare

Il Parroco, pertanto, insieme con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e in particolare con la coppia responsabile nella Parrocchia della pastorale per la famiglia, disponga i percorsi adatti a favore delle coppie di fidanzati che nella medesima Parrocchia hanno domandato – conformemente al Diritto Canonico e al DGMC della CEI – di celebrare il loro Matrimonio. Egli comunichi la sua programmazione al Vicario Foraneo, che la trasmetterà per documentazione all’Ufficio Diocesano, cui si domanderanno, se è il caso, l’aiuto e la sussidiazione necessari.

È ovvio che la funzione della Parrocchia non si ferma qui, ma si allarga alla formazione permanente degli Sposi specialmente nei primi anni di nozze. Su di essa si sofferma il capitolo quinto *Direttorio*: “Una pastorale per la crescita della coppia e della famiglia”. Ogni Parroco, pertanto, deve avvertire il bisogno di individuare coppie e operatori pastorali per l’accompagnamento dei fidanzati e segnalarli all’Ufficio Diocesano. Essi, debitamente formati a questo servizio pastorale, parteciperanno, secondo le loro possibilità, alle iniziative diocesane e vicariali e potranno dare continuità alla formazione dei giovani sposi nella Parrocchia.

La responsabilità personale del Parroco

12. Nella fase di preparazione al Matrimonio i *colloqui con il Parroco* sono sempre *necessari e insostituibili*. L’indicazione è chiara e non può essere disattesa. Sono incontri che si affiancano e collegano ai percorsi formativi comunitari, dai quali si distinguono per il loro carattere strettamente personale, d’incontro “a tu per tu” e che esigono per la loro attuazione tempi propri.

Al riguardo, nel *Direttorio* si legge: “I colloqui con il parroco rappresentano un momento importante e privilegiato di personalizzazione del dialogo con la coppia, sia per l’impostazione del cammino da compiere, il suo accompagnamento e la sua verifica, sia per una più puntuale catechesi e spiegazione del rito della celebrazione del Matrimonio, sia per affrontare specifici casi di coscienza o problemi particolari...” (n. 64).

La disciplina ecclesiastica prescrive in forma esplicita gli incontri necessari per lo svolgimento dell’istruttoria matrimoniale e per la preparazione a una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia delle nozze.

In particolare, considerata la mentalità comune circa il matrimonio e la famiglia largamente diffusa nel nostro tempo, il Parroco s’impegna specialmente in queste occasioni ad annunciare il significato evangelico del matrimonio, come lo intende e lo celebra la Chiesa. Neppure dimentichi che se i fidanzati apertamente ed espressamente affermano di respingere ciò che la Chiesa intende quando si celebra il matrimonio di battezzati, non è lecito al pastore d’anime ammetterli alla celebrazione (cf. pure *Celebrare*, n. 26).

È evidente, da ultimo, che gli incontri dei fidanzati col parroco non possono essere limitati a quelli giuridicamente necessari. Affinché, anzi, quegli adempimenti acquistino pieno significato pastorale e in coerenza con la loro rilevanza giuridica, occorre che siano accompagnati da altri colloqui, per quel numero di cui c’è bisogno soprattutto quando si tratta di fidanzati che ancora presentano carenze, o difficoltà nella dottrina o nella pratica cristiana.

L’istruttoria matrimoniale, compito specifico del Parroco

13. Una cura particolare deve essere riservata dal Parroco all’*esame dei nubendi*, o *istruttoria matrimoniale* che è normalmente l’at-

to col quale si conclude l'itinerario di preparazione immediata al matrimonio.

Al n. 66 del *Direttorio* si spiega che questo atto è “finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del consenso, la volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni” e aggiunge: “sia pure valorizzato e vissuto da parte del presbitero insieme con ogni fidanzato come momento significativo e singolare di discernimento sapienziale circa l'autenticità della domanda religiosa del matrimonio e la maturazione avvenuta soprattutto in ordine alla volontà di celebrare un patto coniugale come lo intende la Chiesa”.

Riguardo alla Istruttoria Matrimoniale si osservi con attenzione quanto è di seguito specificato.

- Il Parroco abbia cura d'iniziare lo svolgimento dell'istruttoria matrimoniale tre mesi prima della celebrazione sacramentale del Matrimonio. Consideri il momento dell'Istruttoria come una preziosa occasione di grazia per il bene dei fidanzati e per la loro vita coniugale. L'istruttoria sia sempre svolta dal Parroco, o dal Vicario parrocchiale. In nessun modo sia affidata ad altri, neppure all'eventuale Diacono permanente in servizio nella Parrocchia. Sia sempre condotta con carità pastorale in un clima di dialogo, di stima e di fede.
- Il parroco abbia cura di raccogliere i seguenti documenti religiosi e civili necessari per iniziare la pratica matrimoniale:
- **Atto di Battesimo e Cresima** (con data di emissione entro i sei mesi) e da richiedere nella parrocchia nella quale è stato celebrato il battesimo. Nell'atto di Battesimo deve essere annotato anche l'eventuale matrimonio precedente. In tal caso lo stato libero sarà confermato dal certificato di vedovanza, o dalla sentenza di Nullità del Tribunale Ecclesiastico.

- **Certificati contestuali** dai quali desumere oltre la residenza dei fidanzati il loro stato civile: in questo deve apparire la dicitura “celibe” o “nubile”. Si richiede all’ufficio anagrafico di residenza.
- Se i fidanzati, o uno di essi ha abitato per oltre un anno in una Diocesi diversa da quella in cui attualmente ha il domicilio, il parroco provvederà ad una **prova testimoniale di stato libero**, mediante l’esame di due testi idonei.
- In situazioni, o casi particolari i sacerdoti incaricati non procedano all’istruzione della pratica matrimoniale senza la licenza dell’Ordinario.
- La pratica matrimoniale a norma del can. 1115 CIC, si può svolgere indifferentemente nella parrocchia di uno dei due nubendi. In presenza di una seria motivazione pastorale dei fidanzati (cf. n. 14b) può essere un terzo Parroco a istruire la pratica matrimoniale e a celebrare il Matrimonio, purché abbia la licenza scritta rilasciata da uno dei Parroci di uno dei nubendi.
- il Parroco interroghi separatamente i nubendi perché abbiano la possibilità di esprimersi con libertà su questioni delicate (ad esempio circa il grado di spontaneità del proprio accesso al Matrimonio, circa eventuali perplessità circa i suoi contenuti, o verso l’altra parte, circa il timore che quest’ultima possa aver taciuto qualcosa di importante per giungere alle nozze).
- All’inizio dell’esame i nubendi siano invitati dal Parroco a emettere il giuramento, che attesta la responsabilità del soggetto circa le dichiarazioni rese e garantisce la veridicità delle stesse. Se un/a nubendo/a rifiuta di giurare richiamando il riferimento a Dio, si deve chiedere che almeno giuri sul proprio onore; in ogni caso deve essere richiamato al dovere di dire la verità. Qualora siano sollevati problemi in merito all’atto del giuramento, l’esame dei fidanzati si svolga ugualmente, ma facendo annotazione sul verbale del colloquio dell’atteggiamento tenuto dal/la nubendo/a.

- Il sacerdote incaricato dell'istruttoria matrimoniale e i nubendi stessi sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio. Nessuno dei due nubendi ha titolo a conoscere quali siano state le dichiarazioni rese dall'altro in sede di esame e neppure a ottenere copia del verbale da cui risultino le risposte rese dall'altra parte nel corso del suo interrogatorio.
- Il sacerdote abbia cura di scrivere per esteso le dichiarazioni dei nubendi, in modo da riflettere il più possibile le stesse parole del dichiarante, evitando il più possibile di rispondere alle singole domande con un semplice "sì" e "no".
- Al termine dell'esame dei fidanzati il sacerdote abbia cura di sottoscrivere con i nubendi il verbale, con l'indicazione della data e con l'apposizione del sigillo parrocchiale.

Parte Seconda



Società Italiana Arte Sacra
www.arte-sacra.com

La celebrazione del Sacramento del Matrimonio

Il luogo della celebrazione

14. Tenendo presente la dimensione propriamente ecclesiale del sacramento, si ribadisce

- a)** che “il luogo normale delle nozze è la comunità della parrocchia nella quale i fidanzati sono inseriti e alla cui vita e missione prendono parte” [CIC can. 1118 § 1; *Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio*, 84; *Direttorio* 82];
- b)** per validi motivi di necessità, o di convenienza pastorale (can. 1118 § 2; DGMC, 24; *Direttorio*, n. 82) esso può essere celebrato anche in altre parrocchie. Si eviti, in ogni caso, di addurre motivazioni che non hanno nulla a che fare con autentiche ragioni pastorali o di necessità. Si ritengono valide motivazioni pastorali in modo particolare le seguenti condizioni:
- la parrocchia dove i fidanzati andranno ad abitare subito dopo il matrimonio;
 - la parrocchia dove uno dei nubendi ha abitato fino a poco tempo prima del matrimonio;
 - la parrocchia dove almeno uno dei nubendi sia, o sia stato inserito attivamente nella vita parrocchiale.

c) Ai luoghi sopra indicati, oltre alla *Chiesa Cattedrale*, per il suo carattere di *chiesa madre* della Diocesi, nel territorio della Diocesi di Albano, si aggiungono i seguenti Santuari:

- *Santuario di Santa Maria della Rotonda in Albano Laziale* (parrocchia Cattedrale);
- *Santuario di San Gaspare del Bufalo in Albano Laziale* (parrocchia Cattedrale);
- *Santuario del SS.mo Crocifisso in Nemi* (parrocchia S. Maria del Pozzo - Nemi);
- *Santuario Madonna delle Grazie in Lanuvio* (parrocchia S. Maria Maggiore - Lanuvio);
- *Santuario della Madonna delle Grazie e S. Maria Goretti in Nettuno* (parrocchia Ss. Giovanni Battista ed Evangelista - Nettuno).

In questi casi è fatto obbligo ai Rettori dei suddetti Santuari assicurarsi che i nubendi siano opportunamente preparati alla celebrazione Rito del Matrimonio, come pure incoraggiarli alla previa celebrazione del Sacramento della Riconciliazione e Penitenza. Ciò vale anche quando a benedire le nozze sia chiamato un altro sacerdote.

d) È assolutamente vietata la celebrazione del Matrimonio in tutte le altre chiese non parrocchiali della Diocesi, come pure negli Oratori, anche di case religiose (cf. DGMC, 24). Eventuali giuste cause per un'eventuale eccezione, e ciò *sempre prima di istruire una pratica matrimoniale*, sono da sottoporre tramite il competente Ufficio di Curia al Vescovo Diocesano, il quale darà risposta scritta.

e) È sempre tassativamente proibita la celebrazione del Matrimonio in cappelle esistenti in proprietà private (ville, ristoranti, alber-

ghi...), o in luoghi non destinati al culto cattolico dove la celebrazione riveste carattere esclusivamente privato. Chiunque sia a conoscenza di un'eventuale celebrazione del Matrimonio in tali luoghi, è moralmente impegnato ad avvertire tempestivamente l'Ordinario del Luogo, che prenderà gli opportuni provvedimenti canonici e, eventualmente, civili.

La celebrazione del Sacramento

15. Per l'intimo legame che esiste tra Eucaristia e Matrimonio, la *celebrazione delle nozze durante la Messa* è da ritenersi come la forma normale e ordinaria. Si osservino tutte le norme liturgiche previste dal Rito. In particolare:

- Quando ciò è previsto dai casi determinati dal Diritto (si tratta dei matrimoni tra un cattolico e un battezzato non-cattolico e tra un cattolico e un non-battezzato: nel primo caso, il Matrimonio può essere celebrato durante la Messa solo con il consenso dell'Ordinario del luogo; nel secondo caso il Matrimonio deve essere celebrato senza la Messa e seguendo l'apposito rito) si usi il "Rito del Matrimonio nella celebrazione della Parola". Se, però, la stessa scelta pare suggerita da circostanze particolari, si domandi il *Nulla Osta* all'Ordinario Diocesano. In tal caso rimane sempre necessario un dialogo attento con gli interessati, perché sia evitato ogni fraintendimento e siano espresse le motivazioni obiettive che richiedono o suggeriscono tale scelta.
- I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della Confermazione, se è possibile farlo senza grave difficoltà lo ricevano prima di essere ammessi al Matrimonio, per completare la loro Iniziazione cristiana.
- Si raccomandi ai fidanzati di giungere alla celebrazione del sacramento del Matrimonio avendo ricevuto, se è necessario, il sacramento della Penitenza. Si raccomandi pure che si accostino

alla santa comunione, specialmente quando il sacramento è celebrato nell'Eucaristia.

- Per una celebrazione esemplare del Sacramento è bene che i fidanzati conoscano il Rito del Matrimonio nel significato dei singoli testi e gesti con la lettura delle pagine della Sacra Scrittura proposte nel libro liturgico del Rito del Matrimonio.
- La celebrazione del Sacramento sia preparata con cura coinvolgendo, dove è possibile, almeno i testimoni e i parenti dei nubendi.
- Per sottolineare la dimensione ecclesiale della celebrazione e il coinvolgimento dell'intera comunità parrocchiale, può essere talvolta opportuna una celebrazione del rito del matrimonio durante una delle messe di orario (cf. *Direttorio* n. 74).
- **È proibito celebrare il sacramento del matrimonio nel Triduo Pasquale, nelle Solennità di Natale e Pasqua, di Maria SS.ma Madre di Dio, dell'Epifania, del *Corpus Domini* e il Mercoledì delle Ceneri. È ugualmente proibito celebrare in giorno di Domenica quando nella stessa parrocchia è prevista la Messa di Prima Comunione, o il Sacramento della Confermazione.**
- Si consiglia di non celebrare il Sacramento del Matrimonio nelle Domeniche di Avvento e Quaresima. Quando il Matrimonio è celebrato in un giorno che ha caratteristiche penitenziali, il parroco ne informi gli sposi e si tenga conto della particolare natura e delle caratteristiche liturgiche di quel giorno.
- **Nello stesso giorno non siano celebrati più di due Matrimoni nella stessa chiesa, distinguendo una sola celebrazione al mattino e una sola al pomeriggio. Nel giorno di Domenica e nelle festività di precetto sarà possibile celebrare un solo Matrimonio nella stessa chiesa.**
- **Può accadere che, avendo già un figliolo, o una figliola non ancora battezzati, mentre domanda la celebrazione del Sacramento una coppia chieda pure che nella medesima**

celebrazione sia amministrato il sacramento del Battesimo del/la loro figliolo/la. In questo caso si spieghi con molta carità che ciò non è possibile. I due Riti, infatti, nel loro complesso (eucologie, letture bibliche, segni esplicativi...) sono chiaramente distinti tra loro e non possono essere celebrati insieme senza grave confusione. Diverso, invece, è celebrare un Sacramento all'interno della celebrazione dell'Eucaristia, che è, per sua natura, il Sacramento verso cui tutti gli altri sono orientati e il vertice di tutti i Sacramenti. Se proprio i genitori desiderano conservare il legame temporale tra i due eventi e vi sono delle ragioni plausibili, si proponga loro di celebrare il Battesimo del proprio figliolo/a al pomeriggio del giorno precedente le nozze.

Offerte e contributi in occasione della celebrazione del Matrimonio

16. I fedeli siano educati non solo al dovere di giustizia per retribuire le spese vive del loro Matrimonio, ma anche alla sensibilità cristiana di aiutare la comunità ecclesiale con libere offerte, secondo la propria generosità e disponibilità.

Pertanto “gli sposi e i loro familiari siano aiutati a valutare e a scegliere responsabilmente il modo per esprimere la loro gioia e insieme per limitare ciò che è solo esteriore e per rifiutare ciò che è spreco. Siano pure educati a conoscere e andare incontro alle varie necessità della comunità cristiana e civile. Siano invitati a fare delle nozze anche un'occasione di carità verso i più bisognosi, mediante gesti di attenzione e di condivisione per i fratelli più poveri, per qualche infermo o malato, per chi è più abbandonato” (*Direttorio*, n. 78).

Per ciò che riguarda l'aspetto economico per i matrimoni celebrati nella Diocesi di Albano si stabilisce quanto fissato con documento a parte. Per la scelta dei fiorai, dell'organista e del fotografo, il Parroco

si tenga estraneo da ogni accordo in modo da evitare la sia pur minima parvenza di coinvolgimento in una sorta di commercio in ambito di cose connesse con la Chiesa, o con la celebrazione dei Sacramenti. Egli, pertanto, inviti gli sposi a contattare direttamente le persone interessate.

Al Parroco e a chiunque altro è proibito in modo assoluto di chiedere agli sposi denaro come forma di anticipo, o caparra.

Brani musicali e canti durante la celebrazione del Matrimonio

17. Nella celebrazione del Matrimonio durante la Messa si eseguono canti che esprimono la fede della Chiesa e sono appropriati al Rito del Matrimonio e ai testi liturgici della Messa.

Musiche religiose, i cui testi e le cui melodie non furono composti per la celebrazione liturgica, solitamente affidate all'esecuzione di cantori solisti (come l'*Ave Maria* di Schubert, o di Gounod, ecc.), se sono desiderate, siano collocate dopo la celebrazione nuziale, al di fuori del rito liturgico (per es.: durante la compilazione degli Atti).

Quanto all'uso di altri strumenti oltre all'organo, o *harmonium* si tenga sempre presente il criterio di favorire la partecipazione attenta e devota all'azione liturgica. Gli strumenti che, secondo il giudizio e l'uso comune, sono propri della musica profana, siano tenuti completamente al di fuori di ogni azione liturgica e dai pii e sacri esercizi.

Si ricordi, inoltre, quanto è prescritto da “Principi e norme per l'uso del Messale”, ossia che per loro natura le parti “presidenziali” debbono essere proferite a voce alta e chiara, sì da potere essere ascoltate da tutti con attenzione. Perciò, mentre il sacerdote le dice, non si devono sovrapporre altre orazioni o canti, e l'organo e altri strumenti devono tacere.

La presenza e il comportamento dei fotografi

18. Prima della celebrazione del Matrimonio, il fotografo prenda accordi con il Parroco, in modo da intervenire con le fotografie solo nei momenti previsti e precisamente: all'ingresso in chiesa; al momento del consenso e dello scambio degli anelli, alla presentazione dei doni (offertorio); al rito della pace; eventualmente, al momento della comunione (il fotografo non turbi, tuttavia, il silenzio e il raccoglimento di questo particolare momento). L'intervento del fotografo è previsto pure durante le firme degli Atti e all'uscita dalla chiesa. Non sono, al contrario, ammesse foto durante la liturgia della Parola e durante la Preghiera Eucaristica. Durante la celebrazione, l'operatore eviti il più possibile gli spostamenti da una parte all'altra della chiesa ed abbia cura di sistemarsi al di fuori del presbiterio.

È consentito un solo servizio con la presenza di due operatori (fotografo, cineoperatore) e un aiutante. L'uso del *flash* è da adottare con discrezione. Siano evitate luci fisse di alto potenziale, camere fisse per riprese o altri strumenti analoghi (cf. *Direttorio* n. 80). A prescindere dalla sua personale credenza, il fotografo sappia di dovere partecipare attivamente alla celebrazione con un comportamento sempre corretto e rispettoso.

Decreto Vescovile



L'unità di azione pastorale, espressione significativa di comunione ecclesiale, comporta per il Vescovo Diocesano la necessità di fornire indicazioni chiare e vincolanti per gli operatori pastorali, relativamente alla preparazione particolare e immediata e alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio.

Volendo dare concreta attuazione agli Orientamenti contenuti nel *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia* pubblicato dalla Conferenza Episcopale Italiana il 25 luglio 1993 [= *Direttorio*] e, alle norme del *Decreto Generale sul Matrimonio Canonico* (= DGMC) pubblicato il 5 novembre 1990 e in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia dal 17 febbraio 1991.

Sentito il parere del Consiglio Presbiterale nella seduta del 18 novembre 2008 e del Consiglio dei Vicari Foranei nella seduta del 15 dicembre 2008;

in virtù della nostra potestà ordinaria, con il presente atto

DECRETIAMO

1. è promulgato il testo dell'Istruzione sulla "preparazione particolare e immediata e la celebrazione del Sacramento del Matrimonio" nel testo allegato al presente decreto.

2. il testo dell'Istruzione sulla “preparazione particolare e immediata e la celebrazione del Sacramento del Matrimonio” entrerà in vigore dal 1 febbraio 2009.
3. Do mandato al competente Ufficio della Curia Vescovile di garantire l'adeguata diffusione delle presenti disposizioni presso tutte le comunità parrocchiali, garantendo quel servizio di assistenza e collaborazione che risulterà più opportuno ai Parroci, agli operatori pastorali e ai nubendi.

Dato in Albano Laziale, dalla sede della Curia Vescovile,
il giorno 28 del mese di dicembre A. D. 2008
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

✠ Marcello Semeraro
Vescovo

Don Salvatore Falbo
Cancelliere Vescovile

Appendice



Società Italiana Arte Sacra
www.arte-sacra.com

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Decreto Generale sul Matrimonio Canonico

Si riporta - a motivo della sua utilità immediata in riferimento alle questioni trattate in questa Istruzione diocesana - una parte del testo del “Decreto Generale sul Matrimonio Canonico” approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale (14-18 maggio 1990) e promulgato con decreto del Presidente della stessa CEI in data 5 novembre 1990 (in Notiziario CEI 1990, 10/257-279). Il Decreto è in vigore dal 17 febbraio 1991.

Premessa

Tutti possono contrarre matrimonio, ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2).

Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell'Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano “la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica” (art. 2), fanno salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo).

I. Obbligo di celebrare il matrimonio canonico con effetti civili

1. I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cfr can. 1108), con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato .

L'Ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.

II. Preparazione al matrimonio canonico con effetti civili e atti da premettere alla sua celebrazione

A. Preparazione

2. L'azione pastorale della Chiesa deve accompagnare la famiglia nelle diverse tappe della sua formazione e del suo sviluppo.

Ai nostri giorni è più che mai necessaria l'assistenza ai giovani nella preparazione al matrimonio e alla vita familiare. Questa assistenza non può essere limitata all'espletamento delle pratiche per la celebrazione matrimoniale, ma deve abbracciare le diverse fasi della vita dell'uomo e della donna, affinché prendano coscienza dei valori e degli impegni propri della vocazione al matrimonio cristiano.

I vescovi diocesani, a norma del can. 1064 del codice di diritto canonico, sono tenuti a elaborare un programma di assistenza pastorale alla famiglia e, in questo ambito, a emanare direttive circa la preparazione al matrimonio.

3. La preparazione remota, prossima e immediata al matrimonio è regolata, nel quadro del diritto universale, dalle disposizioni attuative date dalla Conferenza Episcopale Italiana e da quelle proprie delle Chiese particolari in materia di pastorale prematrimoniale.

Al fine di promuovere una prassi comune, per la preparazione prossima e immediata al matrimonio siano accolte in ogni programma diocesano le seguenti indicazioni:

- 1) coinvolgimento della comunità e, in particolare, degli operatori di pastorale familiare in iniziative che dispongano i nubendi alla santità e ai doveri del loro nuovo stato (cfr can. 1063, n. 2);
- 2) colloqui con il parroco o con il sacerdote incaricato, “corsi per i fidanzati” e altre iniziative organiche per il cammino di fede dei nubendi, attraverso l’approfondimento non solo dei valori umani della vita coniugale e familiare ma anche dei valori propri del sacramento e della famiglia cristiana, con gli impegni che ne derivano;
- 3) tempo di preparazione immediata normalmente non inferiore a tre mesi;
- 4) incontri personali dei nubendi con il parroco per lo svolgimento dell’istruttoria matrimoniale e per la preparazione a una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia delle nozze.

B. Atti preliminari

4. L’istruttoria matrimoniale comprende alcuni adempimenti, da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si oppone alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione, verificando nei nubendi, in particolare, la libertà di stato, l’assenza di impedimenti e l’integrità del consenso (cfr can. 1066).

Questi adempimenti sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese.

5. Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria comprendono: la verifica dei documenti; l'esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio; la cura delle pubblicazioni; la domanda all'Ordinario del luogo di dispensa da eventuali impedimenti o di licenza alla celebrazione nei casi previsti dal codice di diritto canonico, dal presente decreto o dal diritto particolare.

6. I documenti da raccogliere e verificare sono: il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato di stato libero, quando è richiesto, il certificato di morte del coniuge per le persone vedove e altri secondo i singoli casi.

7. Il certificato di battesimo deve avere data non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione.

Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria.

Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate (cfr can. 877, par. 3), il parroco della parrocchia del battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio.

8. I pastori d'anime siano solleciti nell'esortare i nubendi che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione a riceverlo prima del matrimonio se ciò è possibile senza grave incomodo (cfr can. 1065, par. 1).

Prestino particolare attenzione a coloro che, dopo il battesimo, non hanno ricevuto gli altri sacramenti né alcuna formazione cristiana.

Parimenti siano animati da grande prudenza pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente). In questo caso, di norma, l'amministrazione della confermazione non preceda la celebrazione del matrimonio.

Nel diritto particolare, tenendo conto anche delle facoltà concesse ai Vescovi diocesani circa il ministro della confermazione (cfr can. 884, par. 1), si potranno dare disposizioni affinché la celebrazione della confermazione per i nubendi sia opportunamente inserita nella preparazione immediata al matrimonio.

9. Quando i nubendi, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all'istruttoria dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall'attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi, dal giuramento suppletorio deferito agli interessati. In questo caso il giuramento suppletorio viene reso e inserito nell'esame dei nubendi, di cui al numero seguente del presente decreto.

10. L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni. L'importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio.

Di norma l'esame dei nubendi conclude la preparazione immediata al matrimonio e suppone la conclusione del corso per i fidanzati e l'avvenuta verifica dei documenti.

Quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimato dalla curia diocesana se il parroco appartiene a un'altra diocesi (cfr can. 1070).

All'occorrenza è consentito al parroco di ricorrere a un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente.

Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi.

11. Gli incontri personali del parroco con i nubendi non siano limitati a quelli necessari per l'esame. Affinché questo adempimento, in coerenza con la sua rilevanza giuridica, acquisti pieno significato pastorale, occorre che sia accompagnato da altri colloqui, soprattutto quando si tratta di fidanzati che ancora presentano carenze o difficoltà nella dottrina o nella pratica cristiana.

Il parroco non trascuri di richiamare ai nubendi gli impegni e i valori del matrimonio cristiano, di esortarli ad accostarsi ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia (cfr can. 1065, par. 2), di prepararli "a prendere parte attiva e consapevole ai riti della liturgia nuziale".

Altri adempimenti da premettere alla celebrazione del matrimonio, come, ad esempio, la dichiarazione di volontà o la domanda di matrimonio formulata congiuntamente dai nubendi, possono essere introdotti dalle disposizioni del diritto particolare.

12. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune.

Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio, con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi. L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi.

Altre forme di pubblicazioni, svolte secondo le consuetudini o introdotte per finalità pastorali, come ad esempio, la presentazione dei nubendi alla comunità, non sono sostitutive della modalità suddetta.

Tutti i fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all'Ordinario del luogo prima che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (cfr can. 1069).

13. La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale, di cui al n. 4 del presente decreto.

Egli curi che le pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi. Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.

14. La dispensa dalle pubblicazioni canoniche può essere concessa dall'ordinario del luogo per una giusta causa.

Se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dal compimento delle pubblicazioni canoniche, queste dovranno essere ripetute, salvo diverso giudizio dell'Ordinario del luogo.

15. Il parroco, di cui al n. 4 del presente decreto, richiede la pubblicazione civile al comune nel quale uno degli sposi ha la residenza, accompagnando la richiesta dei nubendi.

Occorre ricordare ai fidanzati, durante la preparazione al matrimonio, che essi non devono chiedere la pubblicazione al comune prima che siano state compiute le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio canonico, avvertendoli che, senza la richiesta del parroco, la loro non può avere effetto ai fini della procedura concordataria.

Dal canto suo il parroco, in via ordinaria, non richieda la pubblica-

zione all'ufficiale dello stato civile, se precedentemente non ha adempiuto le prescrizioni canoniche, di cui al n. 10 del presente decreto.

Nel caso in cui la residenza civile dei nubendi non coincide con il domicilio canonico, il parroco del domicilio canonico, se necessario, chieda la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile ai fini della richiesta della pubblicazione, trasmettendogli un documento autentico con tutti i dati occorrenti.

16. Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta viene fatta dal ministro di culto che a norma del diritto canonico lo sostituisce.

17. Trascorsi tre giorni dal compimento della pubblicazione civile, l'ufficiale dello stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l'esistenza di alcun impedimento al matrimonio, rilascia un attestato, con il quale dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio.

Qualora l'ufficiale dello stato civile comunichi alle parti e al parroco il rifiuto motivato del rilascio dell'attestato e l'autorità giudiziaria dichiari l'inammissibilità dell'opposizione al rifiuto, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio il parroco sottoponga il caso al giudizio dell'Ordinario del luogo.

18. Ai fini del presente decreto sono equiparati al parroco gli amministratori parrocchiali e i cappellani militari.

Le facoltà del parroco possono essere avocate a sé dall'Ordinario del luogo in singoli casi e per giuste ragioni pastorali.

III. Effetti civili del matrimonio canonico

19. Il matrimonio celebrato avanti l'Ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto delegato, secondo le norme del diritto canonico, produce gli effetti civili, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile.

20. Nel ricevere la richiesta di celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili il parroco tenga presente che il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:

- a) che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;
- b) che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;
- c) che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;
- d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti previsti dalla legge civile e non sia possibile ottenere l'autorizzazione al matrimonio.

Il divieto richiamato al comma precedente cessa peraltro nei casi in cui, a norma degli articoli 68, terzo comma, 117, secondo comma e 119, secondo comma, del codice civile, non sarebbe possibile pronunciare la nullità del matrimonio o il suo annullamento.

21. A norma del can. 1071, par. 1, n. 2, in tutti i casi in cui il matrimonio canonico non può essere immediatamente trascritto nei registri dello stato civile il parroco non proceda alla celebrazione senza l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo.

IV. Celebrazione del matrimonio canonico e trascrizione per gli effetti civili

22. Per ciò che riguarda il luogo, la forma canonica e il rito liturgico della celebrazione del matrimonio, si osservino le prescrizioni del codice di diritto canonico, dei libri liturgici e del diritto particolare.

È compito primario dei pastori d'anime promuovere con instan-

cabile sollecitudine “una celebrazione delle nozze che risulti veramente evangelizzante ed ecclesiale”. “In *quanto segno*, la celebrazione liturgica deve svolgersi in modo da costituire, anche nella realtà esteriore, una proclamazione della parola di Dio e una professione di fede della comunità dei credenti (...). In quanto *gesto sacramentale della Chiesa*, la celebrazione liturgica del matrimonio deve coinvolgere la comunità cristiana con la partecipazione piena, attiva e responsabile di tutti i presenti, secondo il posto e il compito di ciascuno”.

23. La parrocchia della celebrazione delle nozze è di norma quella nella quale i nubendi sono inseriti a norma del canone 1115.

Per motivi di necessità o di convenienza pastorale il matrimonio potrà essere celebrato in altre parrocchie. In questo caso il parroco, che ha svolto l’istruttoria matrimoniale, dia licenza all’altro parroco trasmettendo soltanto l’attestato riassuntivo dei documenti necessari e il nulla osta rilasciato dal comune.

Se è destinato a un parroco di altra diocesi, l’attestato riassuntivo sarà vidimato dalla cancelleria della curia diocesana di provenienza.

Nell’ambito della stessa diocesi questa vidimazione è necessaria soltanto se le disposizioni del diritto particolare la prevedono.

Non si tralasci, in ogni caso, di dare al parroco nella cui parrocchia si celebrerà il matrimonio sufficienti e chiare indicazioni, affinché possa notificare l’avvenuta celebrazione del matrimonio al parroco che ha dato la licenza e a quello della parrocchia di battesimo degli sposi, quando fosse diversa da quella in cui è stata istruita la pratica.

24. La celebrazione delle nozze normalmente si svolga nella chiesa parrocchiale. Con il permesso dell’Ordinario del luogo o del parroco potrà compiersi in altra chiesa od oratorio (cfr can. 1118, par. 1).

Soltanto in presenza di particolari ragioni pastorali l’Ordinario del

luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in una cappella privata o in un altro luogo conveniente (cfr cann. 1118, par. 2; 1228).

L'Ordinario del luogo può vietare la celebrazione di matrimoni in una chiesa non parrocchiale, qualora a suo giudizio essa nuoccia al ministero parrocchiale (cfr cann. 1219; 558; 559).

25. Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.

Il ministro di culto redige poi l'atto di matrimonio in doppio originale. Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell'atto di matrimonio, il ministro di culto le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.

26. L'atto di matrimonio deve contenere:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;
- b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;
- c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;
- d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;
- e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;

- f) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
- g) le generalità dei testimoni.

27. Uno degli originali dell'atto di matrimonio, insieme con la richiesta di trascrizione, deve essere trasmesso dal parroco della parrocchia nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato all'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il luogo di celebrazione non oltre cinque giorni dalla celebrazione medesima.

28. L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al comune incombe sempre al parroco, anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito l'Ordinario del luogo o un altro ministro di culto delegato.

Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta di trascrizione è fatta dal ministro di culto di cui al n. 16 del presente decreto.

29. Se l'atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, l'ufficiale dello stato civile lo trascrive ed entro 48 ore trasmette notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione, con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata.

Il parroco provvede ad annotare sul registro dei matrimoni la comunicazione ricevuta e a conservarla nell'archivio parrocchiale.

30. *Omissis.*

31. *Omissis.*

32. *Omissis.*

33. Se per un impedimento pubblico o per vizio di consenso che può essere provato o per vizio di forma, un matrimonio risulti nullo

prima di essere notificato e trascritto agli effetti civili si proceda, se possibile, alla sua convalidazione secondo la forma prescritta (cfr cann. 1156-1160).

In tale caso il parroco trasmetterà all'ufficiale dello stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio, eseguita con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni se quelle fatte siano incorse nella decadenza.

34. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

35. In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle dichiarazioni fatte dai contraenti a norma del n. 25, comma secondo del presente decreto, fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.

Qualora una dichiarazione fatta a norma del medesimo n. 25 non possa essere accolta secondo la legge civile, l'ufficiale dello stato civile ne dà avviso agli interessati, senza giudizio per la trascrizione dell'atto di matrimonio.

V. Casi particolari

36. L'Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di età stabilito dal can. 1083, par. 1, se non per ragioni gravissime, dopo aver valutato le risultanze di un esame psicologico, compiuto da un consultorio familiare di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia, circa la capacità del minore di esprimere un valido consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio ai sensi dei cann. 1057 e 1095.

Lo stesso Ordinario faccia presente agli interessati, alle loro famiglie e anche ai fedeli che le ragioni di convivenza sociale o di prassi

tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della speciale gravità, ricordando che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio e considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili.

37. La dispensa dalla delibera n. 10 della Conferenza Episcopale Italiana, concernente la proibizione del matrimonio dei minorenni aventi età superiore a quella stabilita dall'impedimento di cui al numero precedente, può essere concessa dall'Ordinario del luogo soltanto in presenza di ragioni gravi.

La celebrazione del matrimonio canonico può essere autorizzata dall'Ordinario del luogo quando il parroco è in grado, oltre che di motivare la gravità delle ragioni, di assicurarsi circa la libertà del consenso e la maturità psicofisica del minore, eventualmente mediante l'intervento di un esperto del consultorio di ispirazione cristiana, soprattutto se la persona minore non è prossima al raggiungimento del diciottesimo anno d'età.

Di norma non si permetta la celebrazione del matrimonio canonico prima che il Tribunale per i minorenni abbia rilasciato l'autorizzazione a procedere, senza la quale non è possibile ottenere la trascrizione agli effetti civili.

38. Il matrimonio di persona civilmente interdetta per infermità di mente non può essere autorizzato dall'ordinario del luogo se non per gravissime ragioni, e a condizione che non consti con morale certezza l'incapacità della medesima a esprimere un valido consenso e ad assumere gli impegni essenziali del matrimonio.

Per la valutazione della capacità del soggetto, l'Ordinario del luogo ricorra alla consulenza di un consultorio di ispirazione cristiana o almeno di un esperto di fiducia.

39. L'Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di affinità in linea retta, stabilito dal can. 1092, se non in pre-

senza di gravi motivi, tenendo anche conto del fatto che il matrimonio, nel caso, non potrà conseguire gli effetti civili.

40. L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall'Ordinario del luogo, per giusta causa, quando esse siano anziane e veramente bisognose.

Al di fuori di tali circostanze la licenza può essere data soltanto per ragioni gravi e a condizione che le parti si impegnino a richiedere la trascrizione del matrimonio agli effetti civili non appena vengano meno le cause che hanno motivato la licenza medesima, avendo gli stessi coniugi "il dovere di assicurare, nei limiti della possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale sia nell'interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale".

41. L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone cui la legge civile proibisce temporaneamente di sposarsi può essere concessa dall'Ordinario del luogo soltanto per gravi motivi e con le debite cautele. È opportuno considerare le ragioni addotte a sostegno del matrimonio solo canonico soprattutto quando la proibizione di legge non si prolunga nel tempo, ma occorre anche valutare gli inconvenienti del mancato riconoscimento civile, per il bene della stessa vita di coppia e per la tutela dei diritti della prole.

L'eventuale ammissione al matrimonio solo canonico deve essere sostenuta dal parere motivato del parroco e quando occorra del cappellano (cfr can. 564), che garantiscano la preparazione dei nubendi, l'assunzione di ogni responsabilità circa il mancato riconoscimento civile del loro matrimonio e l'impegno a ottenerlo appena possibile.

42. Nei casi di cui ai numeri 40-41 del presente decreto il ministro di culto che assiste alla celebrazione del matrimonio solo canonico è tenuto a dare lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e a redigere l'atto di matrimonio in doppio originale, al fine di salvaguardare la possibilità che i coniugi chiedano la trascrizione del loro

matrimonio ai sensi dell'art. 8, n. 1, comma sesto, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense.

43. I pastori d'anime prestino grande attenzione a coloro che, pur chiedendo il matrimonio canonico, dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede. "La fede, infatti, di chi domanda alla Chiesa di sposarsi può esistere in gradi diversi ed è dovere primario dei pastori di farla riscoprire, di nutrirla e di renderla matura". Il parroco aiuti questi nubendi a riflettere sul significato della loro scelta e accerti, in ogni caso, che siano sinceramente disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano.

Quando si tratta di nubendi che hanno notoriamente abbandonato la fede o che sono irretiti di censura il parroco, salvo il caso di necessità, non proceda al matrimonio senza aver ottenuto la licenza dell'Ordinario del luogo (cfr can. 1071, par. 1, nn. 4-5). Le procedure previste dal codice di diritto canonico e dai nn. 48-52 del presente decreto siano osservate anche nel matrimonio tra una persona credente e un'altra che ha notoriamente abbandonato la fede (cfr can. 1071, par. 2).

In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede. Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono della fede. È bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all'Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se sia necessario esigere le procedure richiamate dal comma precedente.

44. Salvo il caso di necessità, coloro che hanno già contratto matrimonio civile non siano ammessi alla celebrazione del matrimonio canonico senza la licenza dell'Ordinario del luogo.

Possono verificarsi i seguenti casi:

1) *Matrimonio canonico di persone già sposate civilmente tra loro.*

In questo caso la richiesta del sacramento non può essere accolta come se si trattasse semplicemente di sistemare una mera situazione di fatto. È necessario che i nubendi siano aiutati a

riflettere sulla loro precedente scelta in contrasto con la legge della Chiesa e sui motivi che l'hanno determinata. In questo senso il ricorso all'Ordinario del luogo mira a far prendere coscienza che per i cattolici non può esistere valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (cfr can. 1055, par. 2).

Se uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio canonico mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica, il parroco esamini attentamente la eventualità di ricorrere alla domanda di sanazione in radice, verificando le condizioni previste dal can. 1163, par. 1.

- 2) *Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con un'altra persona cattolica, già sposata civilmente e attualmente separata e in attesa di divorzio.*

In questo caso l'Ordinario del luogo non può concedere l'autorizzazione se non per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali.

È necessario in ogni caso che il parroco esamini anzitutto se chi è in attesa di ottenere (*testo così corretto in NotiziarioCEI 1990, 13/372*) lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone o verso i figli e se sia disposto ad osservarli (cfr can. 1071, par. 1, n. 3). Inoltre egli deve accertare la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica e irrevocabile.

Poiché il matrimonio canonico non potrà essere trascritto al civile, il parroco, ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, non proceda alla celebrazione del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili.

3) *Richiesta di matrimonio con una persona canonicamente e civilmente libera da parte di persona cattolica già sposata civilmente e divorziata.*

Il parroco, accertato quanto indicato nel n. 2), e ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, proceda all'istruttoria e assista alla celebrazione del matrimonio secondo le disposizioni previste nel presente decreto per assicurare gli effetti civili.

4) *Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di persone religiosamente libere a seguito di sentenza canonica dichiarante la nullità del matrimonio oppure di provvedimento di dispensa da un matrimonio rato e non consumato.*

Nel primo caso, la richiesta non può essere accolta se non quando:

- è certo che la sentenza canonica non potrà essere resa esecutiva nell'ordinamento italiano dalla competente Corte d'Appello;
- si prevede fondatamente che la sentenza dichiarante l'esecutività sopravverrà in tempi eccessivamente lunghi e vi siano serie ragioni di urgenza pastorale.

Nel secondo caso, essendo certo che il provvedimento di dispensa non viene riconosciuto agli effetti civili, la richiesta può essere accolta.

In ambedue i casi spetta all'Ordinario del luogo provvedere alla rimozione di eventuali clausole vincolanti apposte alla sentenza canonica o al rescritto di dispensa e dare le indicazioni opportune perché si provveda ad assicurare la rilevanza anche civile del matrimonio contratto in forma canonica.

45. Nel caso di morte presunta di uno dei due coniugi, il successivo matrimonio del coniuge che ne ha chiesto la dichiarazione può essere trascritto solo se celebrato dopo che la sentenza civile dichiarante la morte presunta è passata in giudicato (cfr art. 65 del codice civile).

Il parroco deve in ogni modo richiedere al Vescovo diocesano la dichiarazione canonica di morte presunta a norma del can. 1707, parr. 1 e 2.

Nei casi incerti e particolarmente complessi il Vescovo diocesano consulti la Santa Sede (cfr can. 1707, par. 3).

46. Per assistere al matrimonio di girovaghi è richiesta la licenza dell'Ordinario del luogo (cfr can. 1071, par. 1, n. 1).

La domanda di licenza deve essere inoltrata al proprio Ordinario dal parroco del luogo della celebrazione (cfr can. 1115). Al fine di superare le difficoltà derivanti dai continui spostamenti dei girovaghi, in particolare dei fieranti, dei circensi e dei nomadi, il parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale deve avere a disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della sua indagine. In questo caso aiuterà i nubendi nella preparazione al matrimonio e nello svolgimento degli atti preliminari: raccolta di documenti, esame dei nubendi, richiesta di pubblicazione civile al comune di residenza (cfr n. 15 del presente decreto). Il parroco chieda, eventualmente tramite gli uffici competenti della curia diocesana, la collaborazione di sacerdoti incaricati della pastorale per i girovaghi e di altri parroci interessati.

Al termine dell'istruttoria, e ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, il parroco o un suo delegato assiste al matrimonio, oppure dà licenza ad altro parroco, seguendo la procedura indicata al n. 23 del presente decreto.

Il parroco che dà inizio alla istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della indagine, trasmette i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l'istruttoria e richiederà al proprio ordinario la licenza per assistere al matrimonio.

Il ricorso all'Ordinario del luogo in cui i girovaghi celebrano il matrimonio può essere necessario anche in ragione del fatto che non raramente i nubendi chiedono di procedere senza il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

47. I cattolici non possono essere ammessi al matrimonio con persone battezzate non cattoliche né con persone non battezzate che siano legate da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche se il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile, ostandovi il can. 1085.

Nell'ipotesi che almeno una delle parti del precedente matrimonio non sia battezzata, si consideri se convenga sottoporre il caso al competente Ordinario del luogo, perché valuti se ricorrono gli estremi e si diano serie ragioni per avviare una regolare procedura istruttoria volta a inoltrare alla Santa Sede domanda di scioglimento di tale matrimonio "*in favorem fidei*".

L'Ordinario del luogo può condurre personalmente l'istruttoria oppure affidarla a un sacerdote delegato o al Tribunale Ecclesiastico diocesano o interdiocesano o regionale.

48. La dispensa dell'impedimento di disparità di culto, di cui al can. 1086, par. 1, o la licenza per il matrimonio misto di cui al can. 1124, può essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125.

Ai sensi del can. 1126 si stabilisce in proposito quanto segue:

- a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
- b) il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole;
- c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti;

d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di dispensa dell'impedimento o di licenza per il matrimonio misto.

49. Nel caso di matrimonio misto il parroco, che procede all'istruttoria matrimoniale, deve chiedere alla parte cattolica la presentazione di tutti i documenti religiosi di cui al n. 6 del presente decreto.

Alla parte non cattolica il parroco chiede una dichiarazione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica. La parte battezzata non cattolica deve presentare anche il certificato di battesimo.

Queste richieste non sono segno di mancanza di fiducia nella persona non cattolica o di minor rispetto alle sue convinzioni religiose: esse derivano dall'esigenza di assicurare, in conformità alle leggi canoniche, la validità del matrimonio che si intende celebrare. Più precisamente, è necessario accertare che non vi sia l'impedimento di un precedente vincolo matrimoniale, a norma del can. 1085. Occorre inoltre verificare se vi siano fondati dubbi sulla validità del battesimo; in tal caso si deve chiedere anche la dispensa dall'impedimento di disparità di culto "ad cautelam".

È agevole spiegare che tali esigenze non possono essere soddisfatte, di norma, con la presentazione di documenti civili.

Il parroco deve curare anche le normali pubblicazioni canoniche nella parrocchia del domicilio della parte cattolica, in conformità ai numeri 12, 13 e 14 del presente decreto.

50. Il matrimonio misto sia celebrato con l'osservanza della forma canonica. L'Ordinario del luogo ha il diritto di dispensare da tale forma nei singoli casi, in presenza di gravi difficoltà (cfr can. 1127).

Le motivazioni che giustificano la dispensa sono, particolarmente, quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica, quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o di amicizia

con il ministro acattolico, l'opposizione che incontra nell'ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili.

Fermo restando quanto disposto dal can. 1127, par. 2, di norma - salvo che sia disposto diversamente da eventuali intese con altre confessioni cristiane - si richieda che le nozze siano celebrate davanti a un legittimo ministro di culto, e non con il solo rito civile, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio.

La concessione della dispensa dalla forma canonica non esime il parroco della parte cattolica dagli adempimenti di cui ai numeri 48 e 49 del presente decreto. Conclusi questi adempimenti, il parroco inoltri la domanda di dispensa dalla forma canonica al proprio Ordinario diocesano in tempo utile perché si possa effettuare la consultazione dell'Ordinario del luogo in cui avverrà il matrimonio (cfr can. 1127, par. 2).

Il parroco deve poi chiedere alla parte cattolica un attestato dell'avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati (cfr cann. 1121; 1122).

51. Al matrimonio misto celebrato nella forma canonica devono essere assicurati gli effetti civili, di norma, attraverso la procedura concordataria. Per grave motivo, come stabilito nel n. 1 del presente decreto, l'Ordinario del luogo può dispensare da tale obbligo.


Quanto al rito si osservino le prescrizioni dei libri liturgici rispettivamente per il matrimonio tra due persone battezzate e per il matrimonio tra una persona cattolica e una persona non battezzata.

Il ministro di culto acattolico può intervenire al rito cattolico partecipando attivamente alla liturgia della parola e alla preghiera comune. Eguale modo di partecipazione è possibile al sacerdote cattolico, invitato a partecipare al rito non cattolico, quando sia stata data la dispensa dalla forma canonica. Si osservi, comunque, la disposizione del can. 1127, par. 3.

52. I pastori d'anime curino con particolare attenzione la preparazione dei nubendi al matrimonio misto. Questi nubendi devono essere aiutati a "conoscere le difficoltà che insorgono in una vita coniugale fra sposi divisi nella fede o nella comunione ecclesiale". In particolare è doveroso richiamare le difficoltà che i nubendi cattolici vanno ad incontrare nel matrimonio con fedeli di religioni non cristiane, soprattutto quando intendono vivere in un ambiente diverso dal proprio, nel quale è più difficile conservare le convinzioni religiose personali, adempiere i doveri di coscienza che ne derivano, specialmente nell'educazione dei figli, e ottenere leale rispetto della propria libertà religiosa.

53. La richiesta del matrimonio canonico all'estero da parte di cattolici italiani residenti in Italia dovrà essere presentata all'Ordinario del luogo, che, in riferimento alla legge della nazione in cui il matrimonio sarà celebrato, indicherà la procedura da seguire.

Quanto al matrimonio di cattolici italiani residenti all'estero che intendono sposarsi canonicamente in Italia, si osservi la procedura concordataria, come stabilito nel n. 1 del presente decreto. A questo scopo è necessario che il parroco, richiesto di celebrare le nozze, ricorra per tempo all'Ordinario del luogo per poter dare agli interessati opportune istruzioni.



Società Italiana Arte Sacra
www.arte-sacra.com

I matrimoni tra cattolici e musulmani

da *Notiziario CEI* n. 5 [5 maggio 2005], p. 141-145

Presentazione

Negli ultimi anni in Italia ha assunto una certa rilevanza la richiesta di celebrare nella forma religiosa il matrimonio fra una parte cattolica e una musulmana. Il fenomeno, determinato tra l'altro dalla tendenza di immigrati musulmani a trasferirsi nel nostro paese e dal più generale aumento dei matrimoni interreligiosi, esige una specifica attenzione da parte della comunità cristiana e dei suoi pastori, anche al fine di individuare un indirizzo omogeneo nella verifica dei casi e nell'eventuale concessione della dispensa dall'impedimento dirimente di *disparitas cultus*, che invalida il matrimonio fra una parte cattolica e una non battezzata.

Le implicanze esistenziali ed ecclesiali di questa problematica suggeriscono prudenza e fermezza e richiedono una riaffermata consapevolezza dell'identità cristiana e della visione cattolica sul matrimonio e la famiglia, anche in ragione delle conseguenze che ne derivano sul piano religioso, culturale, sociale e del dialogo interreligioso.

In tale contesto il Consiglio episcopale permanente, dopo una ponderata riflessione su taluni materiali predisposti dalla Commissione episcopale per l'ecumenismo e il dialogo, ha chiesto alla Presidenza di elaborare alcune linee pastorali da offrire agli ordinari diocesani, al fine di motivare, orientare e favorire indirizzi comuni e prassi omogenee in materia di matrimoni tra cattolici e musulmani nelle Chiese particolari che sono in Italia.

Le Indicazioni che seguono, redatte con l'apporto interdisciplinare di esperti, illustrano in modo schematico i contenuti essenziali di questo nodo pastorale, con specifica attenzione alla preparazione e alla celebrazione del matrimonio e all'accompagnamento della coppia sposata; offrono altresì alcune appendici documentarie e la necessaria modulistica (qui omessa; ndr).

Il Consiglio episcopale permanente, valutato positivamente il testo delle *Indicazioni*, ha incaricato la Presidenza della CEI di renderle pubbliche, intendendo con ciò dare attuazione a quanto previsto dall'art. 23, lett. b) dello statuto della CEI. Infatti il Consiglio permanente ritiene che la celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e una musulmana rappresenti attualmente un «problema di speciale rilievo per la Chiesa (...) in Italia», meritevole di «un'autorevole considerazione e valutazione anche per favorire l'azione concorde dei vescovi».

Nel presentare le *Indicazioni alle Chiese che sono in Italia*, auspico che questo strumento pastorale guidi la riflessione sulla problematica dei matrimoni tra cattolici e musulmani e favorisca una prassi condivisa tra parroci, sacerdoti e operatori pastorali.

Roma, 29 aprile 2005,

festa di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia.

Camillo card. Ruini

*Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana*

Il contesto pastorale

1. Le coppie miste di cattolici e musulmani che intendono oggi formare una famiglia, alle difficoltà che incontra una qualsiasi altra coppia, devono aggiungere quelle connesse con le profonde diversità culturali e religiose. Far acquisire consapevolezza riguardo a queste difficoltà è un primo, fondamentale servizio da rendere a chi chiede un tale matrimonio.

2. Se infatti circa il matrimonio non mancano punti di convergenza tra islam e cristianesimo, numerose e significative sono le differenze. Ciò impone un attento discernimento da attuare con e tra i nubendi: esso tocca non soltanto l'ambito della fede, ma investe anche aspetti molto pratici. L'esperienza mostra come sia rilevante, per esempio, la scelta del luogo di residenza della futura coppia e la fondata previsione di restarvi nel futuro: lo stabilirsi in Italia, o comunque in Occidente, offre al vincolo matrimoniale (e alla parte cattolica in particolare) maggiori garanzie, che invece nella maggior parte dei casi vengono meno quando la coppia si trasferisce in un paese islamico. Tali elementi pratici dovranno essere tenuti accuratamente presenti in ordine alla concessione alla parte cattolica della dispensa dall'impedimento dirimente di *disparitas cultus* (can. 1086).¹

3. In breve, l'esperienza maturata negli anni recenti induce in linea generale a sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi matrimoni, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa anche dai musulmani. La fragilità intrinseca di tali unioni, i delicati problemi concernenti l'esercizio adulto e responsabile della propria fede cattolica da parte del coniuge battezzato e l'educazione religiosa dei figli, nonché la diversa concezione dell'istituto matrimoniale, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, della patria potestà e degli aspetti patrimoniali ed ereditari, la differente visione del ruolo della donna, le interferenze dell'ambiente familiare d'origine costituiscono elementi che non possono essere sottovalutati né tanto meno ignorati, dal momento che potrebbero suscitare gravi crisi nella coppia, sino a condurla a fratture irreparabili.

4. Attesa la complessità dei fattori in questione, i matrimoni tra cattolici e musulmani devono essere comunque considerati unioni potenzialmente problematiche: pertanto è necessario adottare verso le persone coinvolte un atteggiamento molto chiaro e prudente, ancorché comprensivo. Anche se talvolta è dato di incontrare coppie cristiano-musulmane di profondo spessore umano e spirituale, capaci di

amalgamare specificità e differenze senza abdicare alla propria identità, non accade così nella maggioranza dei casi, non solo per i rilevanti condizionamenti sociali e culturali, ma soprattutto a causa di un'antropologia culturale e religiosa profondamente diversa che le persone, talora inconsapevolmente, portano in sé.

5. Proprio da ciò deriva l'esigenza che si prospettino per tempo alle parti i problemi che quasi inevitabilmente si presenteranno, verificando così non solo la loro generica buona volontà, ma anche la disponibilità e la reale attitudine ad affrontarli di comune accordo.

La visione cristiana del matrimonio

6. Nella prospettiva cristiana il matrimonio è anzitutto un'istituzione voluta dal Creatore e governata dalla sua legge. Come tale appartiene all'ordine della creazione, perché rispecchia la volontà divina e risponde alla natura della persona umana il fatto che tra un uomo e una donna si instauri un rapporto stabile di profonda comunione e di amore esclusivo.

7. Il matrimonio, quindi, è un'istituzione sacra, voluta da Dio sin dall'inizio della creazione. Esso pertanto gode di dignità naturale ancor prima di essere illuminato dalla rivelazione e di essere accolto nella fede: l'uomo e la donna sono chiamati a unire le loro vite in un amore totale, attraverso un'alleanza che li rende «una sola carne» (*Gen 2,24*). Tale unione, frutto del loro amore, li costituisce in una relazione che è «a immagine di Dio» (*Gen 1,27*).

8. Il modo del tutto speciale con il quale Dio affida all'uomo e alla donna, marito e moglie, la continuazione - come suoi collaboratori - dell'esistenza umana, e li chiama a perseguire, attraverso l'amore reciproco, la complementarità e la perfezione e a edificare insieme la famiglia, è narrato nell'Antico Testamento ed è ribadito da Gesù (cf. *Mt 19,4-5*).

9. Nei primi due capitoli della Genesi in modo mirabile il matrimonio è collegato con la volontà creatrice di Dio e inserito nel suo progetto creatore. I testi mettono in evidenza non solo la creazione sessuale degli esseri umani, ma anche l'unità e la reciproca complementarità dell'uomo e della donna. Questo fine del legame matrimoniale è espresso dalle parole di Adamo che, vedendo la donna, esclama: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa» (*Gen* 2,23). La profonda verità contenuta nell'esclamazione gioiosa di Adamo viene ripresa dai profeti, che esaltano il matrimonio allorché, con linguaggio simbolico, definiscono l'alleanza tra Dio e il popolo di Israele proprio attraverso l'esperienza nuziale (cf. *Os* 2,19; *Is* 54,4ss; *Ez* 16,7ss).

10. Il mistero cristiano, manifestato dal matrimonio-sacramento affidato al ministero della Chiesa, s'innesta sul piano della creazione: nel battezzato, la realtà creaturale viene elevata dallo specifico dono della grazia sacramentale. Tuttavia, il matrimonio naturale - preso in considerazione nel caso di unioni in cui uno o entrambi i contraenti non hanno ricevuto il battesimo - mantiene comunque intatti i valori insiti nell'atto del consenso, che impegna tutta la vita dei nubendi in un amore indissolubile, in una fedeltà incondizionata e nella disponibilità alla prole.

11. Anche se il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana non ha dignità sacramentale, esso nondimeno può realizzare i valori propri del matrimonio naturale e costituire per i coniugi una preziosa opportunità di crescita. Questa è la *ratio* che legittima la concessione della dispensa, quando l'ordinario abbia escluso positivamente la sussistenza di un pericolo prossimo e insormontabile che minacci nella parte cattolica i valori soprannaturali, quali la fede, la vita di grazia, la fedeltà alle esigenze della propria coscienza rettamente formata, e sia certo che la parte musulmana non rifiuti i fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non sia legata da un vincolo matrimoniale valido.

12. Il riconoscimento del diritto naturale di ogni uomo a contrarre matrimonio - diritto che il legislatore ecclesiastico tutela anche tra persone non partecipi della stessa fede religiosa - non equivale infatti alla concessione della dispensa come presa d'atto a posteriori di una decisione ormai maturata dalla coppia, per «regolarizzarne» la posizione, ma deve accompagnarsi al ricorso a mezzi di carattere spiccatamente pastorale, tendenti a far comprendere alla parte battezzata quali sono i valori profondi, umani e soprannaturali, che la sua scelta deve considerare e difendere.

13. A tali condizioni, il rito sacro che unisce gli sposi può rappresentare veramente per loro un segno della grazia divina, una sorgente di ispirazione valoriale, un forte appello all'impegno personale. Attraverso le nozze, gli sposi domandano a Dio di essere presente nella loro vita, di avvalorare la promessa di fedeltà reciproca e di aiutarli nella donazione totale, ciascuno secondo la propria consapevolezza e scelta di fede.


Circa la natura dell'impedimento di *disparitas cultus* si tenga conto che secondo la dottrina cattolica, il matrimonio ha dignità sacramentale solo quando è celebrato da due battezzati. Nel caso di matrimonio fra una parte cattolica e una non battezzata, la competenza della Chiesa cattolica sul vincolo di diritto naturale si fonda sul fatto che uno dei due nubendi è battezzato cattolico (cf. can. 1059) e si traduce nella concessione o meno della dispensa che toglie l'impedimento dirimente alle nozze.

La dispensa deve essere richiesta dal parroco della parte cattolica all'Ordinario del luogo, attraverso il competente ufficio della Curia diocesana. A tale scopo ci si avvalga del modulo XIII. Il parroco deve anche accertare, nelle modalità consuete, lo stato libero della parte musulmana. Tenuto conto della peculiarità del caso, è

opportuno che i nubendi si presentino al parroco almeno sei mesi prima delle nozze.

Con la normativa canonica che disciplina tali matrimoni la Chiesa, da un lato, intende tutelare la fede della parte cattolica: per questo ha stabilito l'impedimento dirimente di *disparitas cultus* (cf. can. 1086 § 1), in forza del quale è invalido il matrimonio eventualmente contratto dal fedele cattolico con una parte non battezzata; d'altro canto, essa riconosce che, nella concreta vicenda esistenziale di una persona, il matrimonio di una parte cattolica con un non battezzato può realizzare valori positivi di indubbio rilievo, quali l'esercizio del diritto alle nozze e alla procreazione con la persona liberamente scelta, in una comunione di vita fedele e indissolubile, secondo il progetto primordiale di Dio sull'uomo e sulla donna.

In ogni caso, ricorrendo la possibilità di matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana, il parroco della parte cattolica si rivolga quanto prima all'Ordinario del luogo.



Società Italiana Arte Sacra
www.arte-sacra.com

I casi difficili del matrimonio

INDICAZIONI GIURIDICO-PASTORALI

1. Il matrimonio nel progetto di Dio

«Il patto coniugale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro una comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, fra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento». Così definisce il matrimonio il canone 1055 del Codice di Diritto Canonico. Dio che ha creato l'uomo per amore, lo ha anche chiamato all'amore, per cui la vocazione al matrimonio è nella natura stessa dell'uomo e della donna. Che l'uomo e la donna siano creati l'uno per l'altra, lo afferma la Scrittura: «Non è bene che l'uomo sia solo; per questo l'uomo abbandonerà suo padre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne» (*Gen 2, 24*). La verità proclamata da Dio nel V.T. è ripresa più marcatamente nel N.T. All'inizio della sua vita pubblica Gesù partecipa con Maria e discepoli a una festa nuziale a Cana. La sua presenza è una conferma della bontà del matrimonio e l'annuncio che Cristo è un segno efficace.

In seguito tutta la sua predicazione manifesta senza equivoci il senso originale dell'unione dell'uomo e della donna quale Dio l'ha voluta all'origine. Il permesso dato da Mosè per ripudiare la propria moglie era una concessione motivata dalla durezza del cuore, ma non appartiene ai progetti di Dio: «Quelli che Dio ha congiunto, l'uomo non separi» (*Mt 19, 6*). L'indissolubilità e l'unità sono le proprietà

essenziali del matrimonio sin dalla sua prima origine e diventano più vincolanti ed esigenti per la sacramentalità dell'istituto matrimoniale che Cristo ha rifondato sull'immagine della sua unione sponsale con la Chiesa (*Ef 5, 22*). Con le proprietà essenziali stanno in intima relazione i beni del matrimonio: la procreazione e educazione della prole (*bonum prolis*); la mutua fedeltà (*bonum fidei*); l'indissolubilità del contratto matrimoniale (*bonum sacramenti*). Questi tre beni sono così essenziali che il loro rifiuto rende nullo il matrimonio. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente da persone giuridicamente abili. Il consenso deve essere libero, cioè non subire violenza o grave costrizione esterna. Deve essere un atto della volontà di ciascuno dei contraenti e consiste nel darsi, e riceversi reciprocamente - «io prendo te come mio sposo, io prendo te come mia sposa». Questa promessa che lega gli sposi tra loro trova il suo compimento nel fatto che i due diventano una carne sola.

2. La situazione attuale

Il matrimonio quale intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con proprie leggi (*Gaudium et spes*, n. 48), non sempre trova la piena realizzazione nelle coppie cristiane.

«Eravamo abituati ai matrimoni duraturi dei nostri nonni, dei quali spesso celebriamo il 50° di matrimonio», mi diceva un vecchio parroco, «ma non con altrettanta frequenza il 25° dei loro figli».

Oggi il giovane è molto più fragile nei suoi sentimenti, più esposto allo spirito d'egoismo e edonismo, meno roccioso nelle sue convinzioni religiose.

Ecco allora la spiegazione di tanti fallimenti di matrimoni, del desiderio di riappropriarsi della libertà perduta e della voglia di vivere senza assumersi responsabilità. Inoltre, si chiedono anche forme di riconoscimento legale delle convivenze di fatto, quasi ad equipararle alla comunità familiare, e non mancano tentativi di legittimazione di modelli di coppie dello stesso sesso.

Qual è il comportamento della comunità cristiana di fronte ai casi situazioni irregolari dei suoi figli, qual è la posizione giuridico-pastorale di quei cristiani che si trovano in queste circostanze della vita?

3. Situazioni irregolari e riflessi pastorali

a) Separati

Per separati s'intendono quei cristiani che hanno celebrato il matrimonio in Chiesa e che, per motivi d'incomprensione caratteriale o per gravi difficoltà, decidono di interrompere la convivenza coniugale rimanendo però fedeli al vincolo matrimoniale che resta indissolubile. La Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi, perché concepisce questo distacco temporaneo come periodo di verifica e di riflessione al fine di ricomporre il vincolo matrimoniale. Pertanto chiede alla comunità cristiana di aiutare i coniugi in difficoltà anche attraverso l'opera di consulenza e di sostegno svolta dai consultori d'ispirazione cristiana. La loro situazione di vita non li preclude dall'ammissione alla Confessione e all'Eucaristia, come dal fungere da padrino o madrina nei sacramenti del Battesimo e della Cresima. Infatti, la loro condizione di separati è ancora proclamazione d'indissolubilità matrimoniale e li impegna ad essere sinceramente pronti al perdono e disponibili a riprendere la vita coniugale.

b) Divorziati non risposati

«Divorziati non risposati sono coloro che dopo tre anni di separazione consensuale o giudiziale ricevono dallo Stato la “cessazione degli effetti civili” (divorzio) del loro matrimonio celebrato in Chiesa, ma non la cancellazione del sacramento, che rimane per sempre».

Occorre qui distinguere fra coloro che hanno subito il divorzio e coloro che lo hanno chiesto ed ottenuto avendolo causato con un comportamento morale scorretto.

1. Nei confronti di coloro che hanno subito il divorzio, perché costretti da gravi motivi e non si lasciano coinvolgere da una nuova unione, la comunità cristiana esprime piena stima per il loro esempio di fedeltà e di coerenza. Circa l'ammissione ai sacramenti non esistono ostacoli. La costrizione a subire il divorzio significa aver ricevuto violenza e umiliazione che rendono da parte della Chiesa più viva la testimonianza del suo amore di madre.
2. Nel caso di coloro che hanno chiesto e ottenuto il divorzio ma non si sono risposati, per essere ammessi ai sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, costoro devono pentirsi sinceramente e riparare il male compiuto; in particolare devono far consapevole il confessore che pur avendo ottenuto il divorzio civile si considerano veramente legati a Dio dal vincolo matrimoniale e che sono impossibilitati per motivi moralmente validi a riprendere la convivenza coniugale (cfr. *Pastorale dei divorziati*, n. 48). Solo a queste condizioni possono ricevere l'assoluzione sacramentale e la comunione eucaristica.

c) *Divorziati*

Divorziati risposati sono coloro che passano ad una nuova unione, naturalmente civile, dopo aver ottenuto il divorzio dallo Stato. La loro condizione di vita è in contrasto col Vangelo che proclama l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, pur tuttavia ciò non esclude il dovere di un sereno discernimento nel valutare le diverse situazioni, lasciando alla misericordia di Dio il giudizio intimo delle coscienze. Essi sono e rimangono cristiani e membri del popolo di Dio e come tali non sono esclusi dalla Chiesa anche se non sono nella pienezza della stessa comunione ecclesiale. Pur tuttavia sono invitati ad ascoltare la Parola di Dio, per conservare la fede ricevuta nel Battesimo, a perseverare nella preghiera, a

partecipare alla S. Messa anche se non possono accostarsi alla S. Comunione ed a condurre un'esistenza morale ispirata alla testimonianza della carità. Purtroppo la loro non piena appartenenza alla Chiesa non permette di svolgere i servizi liturgici, come quelli del lettore, di catechista, di ministro straordinario della Comunione, di padrino o madrina, né di partecipare ai Consigli Pastorali. Fedele al suo Signore la Chiesa non può ammettere i divorziati risposati alla Riconciliazione sacramentale, e alla Comunione eucaristica, in quanto sono in aperta contraddizione con l'indissolubile patto d'amore tra Gesù Cristo e la sua Chiesa significato dall'Eucaristia. La riflessione approfondita, accompagnata dalla preghiera personale e dalla vicinanza spirituale della comunità cristiana, aiuterà questi nostri fratelli a comprendere la loro posizione e ad implorare la misericordia divina. Qualora la loro situazione non presenti una completa reversibilità, per l'età avanzata o per malattia, la Chiesa può ammetterli all'assoluzione sacramentale e alla Comunione eucaristica se, sinceramente pentiti, s'impegnano ad interrompere la loro reciproca vita sessuale e a trasformare il loro vincolo in amicizia, stima e aiuto vicendevole. In questo caso possono ricevere i sacramenti in una chiesa dove non siano conosciuti per evitare lo scandalo (cfr. *Familiaris consortio*, n. 48).

d) *Sposati solo civilmente*

S'intendono sposati solo civilmente quei cristiani battezzati che pur non avendo alcun impedimento a celebrare il matrimonio in Chiesa scelgono volutamente il rito civile. La «*Familiaris consortio*» (n. 45) ricorda che per i cattolici l'unico matrimonio valido che li costituisce marito e moglie davanti al Signore è quello sacramentale. Il Battesimo, infatti, impegna i cristiani a celebrare ed a vivere l'amore coniugale nel Signore. La comunità cristiana deve conoscere i motivi che hanno portato questi fratelli a scegliere il matrimonio civile e a rifiutare quello religioso, come ad esempio la perdita della fede, il

rifiuto di una celebrazione sfarzosa e poco evangelica, la tendenza a vivere l'unione civile quasi come un esperimento. Contestualmente la comunità li aiuti a recuperare il significato e la necessità che la loro scelta di vita sia coerente con il Battesimo ricevuto, e nell'eventualità di una richiesta di matrimonio religioso, dovrà verificare che i giovani siano pentiti e disposti a ritornare in comunione con la Chiesa riprendendo la frequenza della pratica religiosa e che la loro richiesta di matrimonio sia intesa come scelta unica e indissolubile. Fino a quando i cattolici sposati civilmente rimangono in questa situazione di vita non possono essere «ammessi all'Assoluzione sacramentale, alla Comunione eucaristica e neanche alla Cresima, né è possibile affidare loro incarichi o servizi *che richiedono una pienezza* di testimonianza cristiana e d'appartenenza alla Chiesa».

e) *Sanazione in radice*

La sanazione in radice è uno strumento giuridico pastorale poco conosciuto dai fedeli, ma contemplato nel Codice di Diritto Canonico al canone 1161, e consiste nella convalidazione del matrimonio civile senza rinnovare il consenso in Chiesa. In realtà il matrimonio civile è un matrimonio valido, ma per i cattolici è nullo perché non celebrato in Chiesa. Ora la Chiesa con un provvedimento amministrativo può riconoscere valido, legittimo, indissolubile e sacramento quel consenso espresso davanti all'ufficiale di stato civile, senza richiedere agli sposi di rinnovare il consenso davanti al sacerdote, e concedendo la retroazione al passato (alla radice, al matrimonio civile) degli effetti canonici, cioè della grazia del Signore. È una possibilità che l'Ordinario della Diocesi può concedere alle due parti o a una sola parte, specialmente nel caso in cui una parte si dichiara non credente o contraria a sottostare all'ordinamento canonico della Chiesa. La Chiesa quale madre amorosa viene incontro alla parte credente riconoscendole unilateralmente valido, legittimo e indissolubile il matrimonio civile, dandole la possibilità di riaccostarsi ai sacramenti. La sanazione in radice permette così al battezzato di riottenere quel-

la pace interiore perduta con la celebrazione del matrimonio civile, e reinserirsi a pieno titolo nella comunità cristiana.

f) Conviventi

Da diversi anni anche in Italia tendono ad aumentare le convivenze, o unioni libere, di persone che vivono *more uxorio*, senza che loro vincolo abbia un pubblico riconoscimento né religioso né civile. Per i cristiani queste unioni sono in contrasto con il senso profondo dell'amore coniugale, non comportando il dono totale di sé all'altro e sottraendosi alle responsabilità proprie del vincolo matrimoniale. Sono varie le motivazioni che possono spiegare la scelta della convivenza: sociali, economiche, politiche, culturali, connesse con il rifiuto della società e delle sue regole, o con la contestazione e il rigetto del matrimonio come istituzione pubblica (vedi movimento del '68), o con motivazioni di ordine psicologico. La comunità cristiana deve aiutare queste persone a chiarire la loro posizione, a superare le difficoltà incontrate, a spianare la strada verso la regolarizzazione del loro stato. È evidente che sino a quando i conviventi permangono in questa situazione di vita non possono ricevere sacramenti, mancando di quella fondamentale conversione che è condizione necessaria per ottenere la Grazia del Signore (cfr. *Pastorale dei divorziati risposati*, n. 36). Per quanto riguarda i figli nati dalla convivenza si può procedere alla celebrazione del Battesimo a condizione che ambedue i genitori, o almeno uno di essi, si impegnino ad impartire loro un'educazione cristiana. In caso di dubbio o incertezza dei genitori, è bene valorizzare il ruolo dei padrini, scelti con attenzione e oculatezza. Questa preoccupazione della Chiesa si giustifica con il fatto che i sacramenti dei figli ancora incapaci di giudizio e di una decisione autonomi sono da celebrarsi nella fede della Chiesa, fede che può vivere nei genitori nonostante la loro situazione irregolare. Occorre però far notare ai genitori l'esistenza di una contraddizione tra la richiesta dei battesimo per i figli e il rifiuto del sacramento del matrimonio per loro. È chiaro che senza il matrimonio religioso i conviventi e gli

sposati civilmente non possono ricevere i sacramenti della Comunione e della Cresima, mancando appunto la conversione necessaria per ottenere la Grazia di Dio.

g) *Funerali religiosi*

Per i fedeli che al momento della morte si trovano in una situazione coniugale irregolare, la Chiesa non vieta il funerale religioso, purché si verifichino due condizioni: primo, che il defunto o la defunta non abbia in vita manifestato una opposizione orale o scritta; secondo, che il rito delle esequie non costituisca scandalo per gli altri fedeli. La celebrazione del funerale è concessa per il fatto che le esequie cristiane sono un ringraziamento al Signore dei dono del battesimo concesso al defunto, una implorazione della misericordia di Dio che solo conosce il cuore umano e gli ultimi istanti della persona, una professione di fede nella risurrezione dei corpi ed una invocazione a Dio per tutti, specialmente per i familiari, del dono della speranza cristiana. Anche al momento del distacco terreno, la Chiesa si mostra madre amorevole e si affida al Dio della misericordia.

4. Forma particolari di matrimonio

a) *Matrimoni misti*

In questa disanima giuridico-pastorale, non posso non citare i matrimoni misti e quelli con disparità di culto o interreligiosi. I primi sono quelli celebrati tra una parte cattolica e una parte battezzata in altre comunioni cristiane. (Sono validi i battesimi degli Ortodossi, Valdesi, Metodisti, Anglicani, Battisti, Luterani, e in genere quelli amministrati nel nome della SS.ma Trinità. Non sono validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, non avendo il riferimento trinitario).

Questi matrimoni, più frequenti che nel passato, sono certamente frutto di una mobilità più accentuata degli uomini del III millennio. Nell'affrontare il matrimonio i contraenti devono riconoscere le differenze esistenti tra le due confessioni religiose, devono essere consapevoli delle difficoltà che potranno sorgere in una vita coniugale tra due persone che non vivono in perfetta comunione ecclesiale.

Pur tuttavia in queste unioni miste ci sono numerosi elementi positivi che è bene valorizzare e sviluppare per l'apporto che possono dare al movimento ecumenico (*Familiaris consortio*, n. 78).

b) Matrimoni interreligiosi

I matrimoni interreligiosi o di disparità di culto sono quelli celebrati tra una parte cattolica e una appartenente a religioni non cristiane, non battezzata. Occorre ricordare che lo sviluppo di situazioni pluriethniche, pluriculturali e plurireligiose comporta l'aumento di tali matrimoni e contestualmente pone serie difficoltà da non sottovalutare. Il *Direttorio di Pastorale Familiare* ricorda ai nubendi cattolici le difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordine all'espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni e all'educazione dei figli. Una particolare attenzione riserva ai matrimoni tra cattolici e persone appartenenti alla religione islamica, per le difficoltà connesse con gli usi, costumi, mentalità e cultura del mondo musulmano, per la condizione della donna nei confronti dell'uomo e per la concezione stessa della famiglia musulmana in contrasto con quella cristiana. Si cerca di dissuadere tali unioni, perché non sono sacramento (il Sacramento è solo tra due battezzati, così recita il canone 1055) e di facile fallimento nel tempo. La questione «figli» poi è motivo di particolare preoccupazione per la Chiesa. Il Corano stabilisce che i figli seguano la religione del padre, che diventa così il padrone (dominus) della famiglia e spesso li sottrae alla madre (sarebbe meglio usare il verbo «rapire»), trasferendoli nel suo Paese d'origine.

c) *Matrimonio di battezzati non credenti*

È la situazione spirituale di tanti giovani battezzati nella Chiesa cattolica, che chiedono il matrimonio religioso, ma che dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede, o perché vi accedono per motivi che non sono propriamente di fede (per es. la tradizione, la coreografia), o perché si tratta di nubendi totalmente indifferenti alla fede, o che dichiarano esplicitamente di non credere. In questi casi la Chiesa, pur sapendo che solo Dio può scrutare il cuore degli uomini, non può esimersi dal dare un giudizio sulle condizioni di fede dei suoi figli, consapevole che questa per il matrimonio può esistere in gradi diversi (*Familiaris consortio*, n. 68). Quando tutti i tentativi per ottenere un segno di fede sia pure marginale risultassero vani, e i nubendi mostrassero di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando celebra il matrimonio dei battezzati, solo in questi casi si rende dolorosa la decisione di non ammettere i nubendi al sacramento. È un gesto di rispetto per chi si dichiara non credente, un gesto di attesa e di speranza, un appello alla comunità cristiana perché continui ad essere vicina a questi fratelli con la preghiera e la testimonianza, per riscoprire, nutrire e rendere maturo il dono ricevuto.

d) *Matrimonio di battezzati non cresimati*

«I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo», così recita il canone 1065 del C.I.C. È necessario ribadire ai nubendi l'importanza della Cresima, come sacramento della maturazione cristiana, e della conferma di quelle promesse che nel Battesimo hanno fatto i genitori e i padrini. Pur tuttavia può accadere che nel corso degli anni i giovani si allontanino dalla fede, specialmente dopo la terza media, per una molteplicità di cause, non ultima la disaffezione verso un impegno di vita cristiana forte e coinvolgente. In prossimità del matrimonio, una buona

percentuale di giovani riscopre il valore della fede e chiede di prepararsi alla cresima, e lo fa con impegno e serietà. Molti altri vi arrivano privi del sacramento. Come conciliare allora l'obbligatorietà della Cresima per il matrimonio, come prescrive il canone 1065, con la situazione spirituale di molti giovani? La risposta sta nella seconda parte del canone: «Se è possibile farlo senza grave incomodo».

Il «grave incomodo» è rispettare i giovani che si trovano in crisi di fede, non obbligandoli ad esibire il «certificato di Cresima» privo di valore spirituale, ma unicamente necessario per le nozze. Questo non esclude l'invito a porsi il problema e verificare in un contesto di maturità psico-fisica e intellettuale il rifiuto della Cresima, in particolar modo alla luce della scelta del matrimonio-sacramento. In caso negativo, non possiamo rifiutare la celebrazione delle nozze. «Grave incomodo» è quando due giovani vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati solo civilmente). In questi casi la Cresima non può precedere il matrimonio-sacramento, «mancando quella fondamentale conversione che è condizione necessaria per ricevere la grazia del Signore » (cfr. *Pastorale dei divorziati risposati*, n. 36). Sono sempre più convinto, e l'esperienza me lo conferma, che in questi casi è fondamentale l'accoglienza che i giovani ricevono dal sacerdote. Un'accoglienza umana, calorosa, paziente, improntata al rispetto della persona, permette al giovane di aprirsi, ed affrontare con occhi diversi quelle difficoltà che lo hanno allontanato dalla Chiesa. All'accoglienza deve corrispondere una testimonianza di vita sacerdotale.

Conclusione

Ho delineato alcuni aspetti di vita pastorale che maggiormente si presentano ai parroci e agli operatori familiari. Le indicazioni suggerite permettono di affrontare i problemi con serenità e certezza morale, evitando di presentarci ai fedeli con posizioni difformi nella valu-

tazione dei casi, ingenerando in essi confusione e disorientamento. Alcune soluzioni sono dure e non facili a recepirsi. Ma questo non consente di «svendere » i sacramenti, che rimangono sempre segni efficaci della Grazia per la salvezza dei cristiani.

Mons. Virgilio La Rosa
Direttore Ufficio Matrimoni
Vicariato di Roma

Indice



Società Italiana Arte Sacra
www.arte-sacra.com

Premessa

Parte prima

La preparazione particolare e immediata al Matrimonio 9

Parte seconda

La celebrazione del Sacramento del Matrimonio 31

DECRETO VESCOVILE 38

Appendice

CEI: Decreto Generale sul Matrimonio Canonico 43

CEI: I matrimoni tra cattolici e musulmani 67

Mons. Virgilio La Rosa: I casi difficili del matrimonio 75



SOCIETÀ ITALIANA ARTE SACRA

QUALITÀ, VALORE, SPIRITUALITÀ.



Show Room:

via Appia Nuova, 23 Km. 19,400
00040 Frattocchie (Roma) - Italy

Stabilimento di produzione:

via Appia Vecchia Sede, 53
00040 Frattocchie (Roma) -Italy

tel. 0039 06 9300383 r.a. - fax 0039 06 9353311
www.arte-sacra.com • info@arte-sacra.com

Finito di stampare
nel mese di *maggio* 2009 presso la
TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI - Marino (Rm)